

## TORNATA DEL 24 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge di pubblica sicurezza — Convalidamento dell'elezione del collegio di Ancecy — Relazione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla stampa — Ripresentazione del progetto di legge sulla privativa postale — Discussione del progetto di legge sui maggiori assegnamenti, e trattenimenti — Opposizioni dei deputati Sappa e D'Aviernoz, e del ministro dell'interno — Parole in difesa dei deputati Miglietti, Farina Paolo, Pescatore, Pallieri e Cadorna — Chiusura della discussione generale — Approvazione delle somme portate nelle categorie — Emendamento del ministro dell'interno all'articolo 1 — Approvazione di quest'articolo secondo la proposizione della Commissione — Articolo 2 — Emendamento del deputato Cavallini — Osservazioni dei deputati Pallieri, Michelini e Daziani — Approvazione dei due primi paragrafi dell'articolo 2 — Opposizione del ministro dell'interno al paragrafo 3 — Parole in difesa del deputato Pallieri — Osservazioni dei deputati Cavallini, Farina Paolo, Mellana, Gastinelli, Daziani, Michelini, e del ministro delle finanze — Soppressione del paragrafo 3 — Opposizione del ministro dell'interno al paragrafo 4 — Osservazioni del relatore, e dei deputati Daziani e Michelini — Soppressione — votazione ed approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

4139. Spanu Rita, di Cagliari, vedova, si rivolge alla Camera onde ottenere che le sia conservata la pensione che sino ad ora le veniva corrisposta, per essere madre di dodicesima prole.

4140. Varii abitanti della parrocchia della Foce, comune di Mepunego, provincia di Cagliari, invocano dalla Camera un pronto provvedimento che chiarisca il senso dell'articolo 4 della legge 7 ottobre 1848 sui comuni.

4141. Il Consiglio comunale di Cereseto, mandamento di Ottiglio, con apposito ordinato, dopo avere rappresentato come il numero dei furti e delle aggressioni che vanno impunemente commettendosi in quel mandamento vada di giorno in giorno crescendo, propone i seguenti mezzi : 1° una legge di pubblica sicurezza; 2° l'aumento della forza dei carabinieri; 3° la promulgazione di un Codice rurale; 4° l'organamento della guardia nazionale.

4142. Grande Antonio, di Caramagna, operaio, fa presente alla Camera di un opuscolo sopra una propria invenzione di *treno portatile* o *da campagna* che egli bramberebbe di vedere attivato in vantaggio dell'esercito e dello Stato.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto al sopraggiungere di deputati, che compongono il numero legale.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.  
(È approvato.)

Il signor Antonio Grande, operaio di Caramagna, fa omag-

gio alla Camera di 210 esemplari del suo scritto su di una invenzione recentissima di una macchina intesa a perfezionare il modo di formazione e di cottura del pane, di cui è fatto cenno nel sunto della petizione annotata col numero 4142.

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputati.

La parola è al deputato Sineo per una relazione.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

**SINEO**, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione sui provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza, proposti dal ministro dell'interno. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 499.)

**DAZIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Il deputato Daziani ha la parola.

**DAZIANI.** Inviterei la Camera a fissare la discussione del progetto di legge, intorno cui fu presentata ora la relazione, tosto dopo la legge portata all'ordine del giorno oggi, giacchè essa è la più urgente di tutte e la più aspettata dal paese, e fu di già dallo stesso Ministero chiamata d'urgenza, quindi la Camera, nel porla subito alla discussione, non fa che adempire al voto del paese e del Ministero, mentre che non so se sarà così desiderata un'altra legge di cui se ne farà pure la relazione oggi.

**PRESIDENTE.** Quando sarà stampata la relazione, la Camera delibererà in quale giorno si abbia a fissarne la discussione.

**LEONE.** Colla petizione 4141 il Consiglio comunale di Cereseto chiede appunto l'efficace e serio concorso della Camera nel promuovere misure di pubblica sicurezza, le quali

valgano a tutelare la proprietà e le persone. Siccome, pochi giorni sono, ottenni per una petizione identica il rinvio alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge, la cui relazione è stata testè deposta sul banco del signor presidente, bramerei che la Camera decretasse uguale risoluzione per questa, affinchè venga dalla stessa Commissione esaminata, per essere tenuta nel conto che merita.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, s'inverrà questa petizione alla Commissione incaricata del progetto di legge sulla sicurezza pubblica.

(La Camera approva.)

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**PRESIDENTE.** Do la parola al signor Lanza, per riferire intorno all'elezione del collegio di Annecy.

**LANZA, relatore,** riferisce sulla elezione del collegio elettorale di Annecy, e propone all'approvazione della Camera la nomina a deputato di tale collegio, del signor Francesco Bachel.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio III, che sono per la conferma dell'elezione del signor Bachel a deputato del collegio elettorale di Annecy.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA STAMPA.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Miglietti per una relazione d'una Commissione.

**MIGLIETTI, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge portante modificazioni alla legge sulla stampa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1179.)

**PRESIDENTE.** Siccome questa relazione è già stampata, sarà immediatamente distribuita.

La parola è al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Ho chiesto di parlare per esporre alcune ragioni, le quali, secondo il mio concetto, dovrebbero indurre la Camera ad approvare la proposta dell'onorevole deputato Daziani, che la discussione della legge sulla pubblica sicurezza, di cui è stata poc'anzi presentata la relazione dal deputato Sineo, preceda la discussione della legge che reca modificazioni alla stampa.

Per verità sarebbe più opportuno che io esponessi le mie ragioni quando venisse in discussione l'ordine del giorno, ma siccome, al fine delle tornate, i deputati sono sempre impazienti di andarsene, e riesce allora imperfetta ogni discussione, così, se la Camera me lo permette, parlerò ora.

Le ragioni in sostanza sono due.

La prima si è che già da un pezzo, già dall'anno scorso, la nostra attenzione è stata chiamata sopra una legge di pubblica sicurezza.

Già ognuno di noi ha le sue idee fisse e determinate sopra questo argomento; quindi ognuno di noi è preparato alla discussione di una tale legge. Per lo contrario, avendo dato una rapida occhiata al progetto di legge sulla stampa proposto dalla Commissione, scorgo che è una legge affatto nuova e diversa da quella presentataci dal Ministero; bisogna fare studi sulla legislazione circa i giurati; in una parola, questa legge merita serie meditazioni, e noi non possiamo accingerci a discuterla improvvisamente ed alla leggiera.

A questa ragione altra se ne aggiunge molto più grave, che io desumo dalla natura intrinseca delle due leggi.

La legge di pubblica sicurezza è impazientemente attesa dai nostri committenti, ed ognuno di noi, durante la proroga del Parlamento, ha potuto convincersi di questa verità.

Quanto a me, mi ricordo avere udito non pochi lagnarsi che il Parlamento impone contribuzioni sopra contribuzioni, senza pensare ai mezzi di rendere possibile il pagamento colla guarentigia delle proprietà; ognuno di noi ha potuto convincersi che dal grado di sicurezza di cui godono le persone e le proprietà, non pochi giudicano della bontà dei Governi.

Simile impazienza il pubblico non nutre certamente per la legge sulla stampa; anzi, quando il progetto ne fu presentato alla Camera, il pubblico lo considerò come una vera calamità, ed il lungo tempo trascorso tra la presentazione del progetto ministeriale e la relazione della Commissione fu dal pubblico interpretato come un segno che il Ministero, meglio consigliato, lasciasse cadere il suo progetto, e più non insistesse perchè venisse in discussione.

Aggiungerò ancora che lo stesso Ministero afferma, come si scorge dalla relazione della Commissione, che fu indotto, in parte almeno, a presentare quel suo progetto dallo stato politico in cui trovansi l'Europa. Ora, questo stato può cambiare da un momento all'altro e potrebbe divenire tale che più non fosse opportuno di modificare l'attuale legge sulla stampa.

Conchiudo che la legge di pubblica sicurezza essendo urgentissima, e non avendo l'altra questo carattere, deve precedere la discussione della prima.

**PRESIDENTE.** Ove la Camera creda di porre all'ordine del giorno per lunedì la discussione della legge sulla pubblica sicurezza, io farò in modo che domani sia stampata e distribuita a domicilio la relazione stata presentata oggi dal deputato Sineo.

*Voci da tutti i banchi.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Dunque, se non vi sono opposizioni, s'intenderà fissata all'ordine del giorno per lunedì la discussione della legge sulla pubblica sicurezza.

#### PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SULLA PRIVATIVA POSTALE.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Domando la parola per una comunicazione.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro dell'interno ha la parola.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** A nome del ministro degli affari esteri ho l'onore di ripresentare alla Camera il progetto di legge relativo alla privativa postale. Nel domandare l'urgenza della medesima, stimo bene avvertire che il Senato, nella votazione che ebbe luogo nella seduta del 21 corrente mese, non fece al progetto votato in questa Camera che due emendamenti, Credette cioè all'articolo 23 prescindere dalla disposizione relativa ai 25 centesimi, sulla considerazione che, siccome il Governo ha promesso di presentare una legge sulle vetture pubbliche, così la questione circa questo gravame sarebbe venuta più a proposito quando si avesse a discutere tale progetto.

La seconda variazione poi non è relativa che all'epoca dell'esecuzione. La Camera l'aveva fissata pel 1° febbraio. Con-

siderando l'epoca già inoltrata e stimando che l'esecuzione pel 1° febbraio sarebbe impossibile, il Senato pensò a determinarla pel 1° aprile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 518.)

Preveggo dunque la Camera che non s'introduessero che queste due differenze, pregandola nel tempo stesso a volerne decretare d'urgenza la discussione.

**DAZIANI.** Parmi che si potrebbe mandare questo progetto di legge alla stessa Commissione, che già aveva incarico di esaminarlo e di riferirne. In questo modo si potrebbe discutere più sollecitamente.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera approva.)

#### DISCUSSIONE INTORNO AL PROGETTO DI LEGGE SUI MAGGIORI ASSEGNAMENTI E TRATTENIMENTI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alle categorie *Maggiori assegnamenti*, lasciate in sospenso nella votazione dei bilanci passivi per l'esercizio dell'anno 1852.

Il progetto formulato dalla Commissione del bilancio è così concepito: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1116.)

È aperta la discussione generale.

La parola è al deputato Sappa.

**SAPPA.** Quantunque le osservazioni che io debbo fare alla Camera si riferiscano all'articolo 2, tuttavia prendo la parola nella discussione generale, perchè, ove la Camera adottasse la mia proposta, bisognerebbe poi anche modificare l'articolo 1 in questo senso.

Osservo adunque che questa legge che viene presentata dalla Commissione del bilancio, in occasione che propone la approvazione delle categorie del bilancio che erano state sospese, è una legge d'interpretazione di quella del 14 maggio 1851 sui maggiori assegnamenti.

Io credo che questa legge, in parte, interpreta questioni che non erano dubbie, in parte, le interpretazioni che ha date sono meno giuste, ed inoltre aggiunge altre disposizioni che, a mio avviso, non sembrano convenienti.

Prenderò dunque ad esaminare l'articolo 2, che è quello che forma la sostanza di questa legge. Al paragrafo primo di quest'articolo è detto:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della suddetta legge sono in diritto ugualmente applicabili ai titolari collocati a riposo, che agli impiegati in attività di servizio. »

La legge del 14 maggio 1851, all'articolo 10, disponeva « che, a partire dal 1° luglio 1851, saranno soppressi tutti i maggiori trattenimenti ed assegni di qualunque natura che ad uno o più titoli trovansi iscritti nei bilanci dello Stato a favore di uno o più titolari, sia che questi trovansi in attività di servizio od in riposo, ovvero in aspettativa od in disponibilità. » In seguito l'articolo 11 stabilisce alcune eccezioni alle disposizioni di cui sovra.

A prima vista, egli è evidente che le eccezioni dell'articolo 11 possono, se non tutte, alcune almeno riferirsi agli impiegati che sono in riposo, ed in questo senso l'accennata disposizione potrebbe ravvisarsi, se non necessaria, almeno coerente alla legge del 14 maggio 1851.

Ma la questione ha ben altra importanza, se si considerano i motivi che la Commissione adduce per introdurre questa disposizione di legge.

La Commissione crede che in diritto tutte le eccezioni che sono contemplate nell'articolo 11 siano applicabili anche agli impiegati che sono passati a riposo; ora questa interpretazione della Commissione io la credo erronea.

Diffatti, la prima delle eccezioni che contiene l'articolo 11 si è che si debbano mantenere quegli assegnamenti che sono concessi per compensi personali di utili in prima fruiti nell'impiego; ora non vedo come quest'eccezione possa applicarsi agli impiegati provvisti a riposo.

La Commissione stessa, quando viene ad interpretare quest'alinea dell'articolo 11, dice che questi assegni debbono soltanto mantenersi quando sono concessi ad un impiegato che sia nello stesso impiego; ciò adunque, nel senso stesso della Commissione, dimostra evidentemente che non può applicarsi ad un impiegato che sia a riposo, perciocchè quegli che è in riposo non è impiegato.

Dunque questo primo alinea evidentemente non si può applicare a quelli che sono in riposo.

Il secondo alinea contempla il caso di assegno che sia per titolo vitalizio, e questo evidentemente si può applicare anche agli individui che sono a riposo; invero, e Governo e Commissione sono d'accordo, epperò è inutile la proposta di dichiarazione interpretativa; laddove non c'è dubbio, è inutile l'interpretare.

Nasce nuovamente il dubbio sul terzo alinea, cioè per quegli assegnamenti che sono concessi per anzianità.

Ora bisogna considerare che gli assegnamenti sono o a vita o temporari; se sono a vita, sono contemplati nel precedente 2° alinea dell'articolo 11 della legge 14 maggio, e, come si è detto, non si può fare su di ciò questione; se sono temporari, sono concessi finchè l'impiegato sia altrimenti provveduto. Ora, chi è messo in riposo non può più essere provveduto altrimenti; il collocamento a riposo è condizione definita; l'impiegato a riposo non può avere nessuno di questi assegnamenti.

Bisogna poi ancora considerare che nella liquidazione delle pensioni tutti questi assegnamenti si portano in massa per avere la media, da cui si desume l'importare della pensione di riposo; epperò, a termini delle vigenti leggi, questi assegnamenti cessano, poichè furono contemplati nella pensione di riposo, dimodochè la disposizione di questa prima parte dell'articolo, come vede la Camera, è senza oggetto, imperciocchè non vi ha dubbio che le eccezioni dell'articolo 11 della legge 14 maggio si possano applicare anche agli impiegati a riposo per quelle parti che si possono riferire, cioè per quelle disposizioni contemplate nel secondo alinea.

Vengo al 1° alinea. La disposizione di quest'alinea stabilisce:

« Niun maggiore trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare all'epoca della promulgazione della stessa legge. »

Questa disposizione si riferisce al disposto del primo alinea della legge 14 maggio 1851; tale disposizione veramente ha presentato qualche dubbio, e la Commissione nominata dal Ministero per esaminare tutti i maggiori assegnamenti aveva infatti creduto che si potesse estendere anche a favore di quegli impiegati, i quali non fossero più nello stesso impiego. La Commissione del bilancio però ha creduto invece che si dovesse interpretare ristrettivamente a quelli che si trovassero ancora nello stesso impiego nel quale in prima godevano di questo vantaggio.

Qui la disposizione interpretativa poteva essere utile se il Ministero avesse persistito nel suo primo pensiero; ma

dappoichè intese l'avviso della Commissione del bilancio, prese parere dai suoi consiglieri legali, e, secondo il loro avviso, adottò l'opinione della Commissione del bilancio; allo stato delle cose non vi è più divergenza di opinioni, e quindi non pare che vi possa essere opportunità di legge interpretativa su questo punto di questione.

Se vi sarà qualche individuo il quale si creda leso da questa interpretazione, porterà le sue ragioni davanti ai tribunali.

Veniamo ora al 2° alinea dell'articolo 2: « Niun maggiore trattenimento od assegno potrà essere corrisposto a verun impiegato per mancanza di avanzamento durante un quinquennio, ove ne abbia ottenuto uno di *onorifico o di grado*, ed ove tale maggiore corresponsione non gli sia stata accordata a titolo di anzianità. »

Questa disposizione contiene due proposizioni, e si riferisce al terzo alinea dell'articolo 11 della legge del 14 maggio 1851.

La prima è questa: il Ministero crede che tuttavolta che un impiegato è stato per cinque anni, dalla data della promulgazione di questa legge, senza avanzamento, si sia verificata quella anzianità che la legge contemplava per fare eccezione alla regola della soppressione dei maggiori assegnamenti. La Commissione invece crede che non basta che sia trascorso un quinquennio dall'epoca della promulgazione della legge in dietro, ma che convenga che l'assegnamento stesso sia stato concesso espressamente per titolo di anzianità. A questo riguardo io debbo osservare primieramente che questa anzianità era bensì un fatto che poteva determinare il Governo a concedere questi maggiori assegnamenti, ma non era il solo; nè sempre si esprimeva nel titolo se veramente era l'anzianità o no che li determinava; se si vogliono considerare i titoli di concessione, questa indicazione si troverà difficilmente, e d'altronde ne nascerebbe che in un ufficio un impiegato sarebbe più anziano con minori servizi, ed in altro meno anziano con servizi lunghissimi, senza compenso d'avanzamento; questa norma sarebbe pertanto ineguale, secondo le condizioni in cui si trovano i diversi uffici, il che certamente la legge non ha voluto, perchè è proprio della legge il provvedere il più equamente per tutti. Per anzianità, a termini della legge 14 maggio, s'intende quando l'impiegato non ebbe avanzamento per il quinquennio; con questa definizione legale dell'anzianità, la legge ha voluto escludere quello indeterminato, quel vago che vi sarebbe inevitabilmente quando si adottasse una contraria sentenza.

Percorrendo la relazione della Commissione, io non ho trovato molte ragioni che combattessero questa sentenza, e il relatore della Commissione, quando è persuaso di un principio, noi sappiamo che non è scarso di ragioni per sostenerlo. Quindi io inclino a credere che, mentre sostiene come relatore l'opinione della Commissione in questa Camera, nel fondo egli sia dell'opinione che io vengo esponendo.

Io adunque ritengo che, non essendo espresso nei titoli l'anzianità come motivo della concessione dell'assegnamento, onde questa circostanza possa senza arbitrio o preferenza di sorta essere stabilita in modo eguale per tutti, è necessario adottare come base la definizione che ne dà la legge medesima, cioè il quinquennio di servizio senza avanzamento; questa opinione mi pare che sia la più equa, la più naturale e la più praticabile.

Ora vengo alla seconda questione che presenta quest'alinea, che è quella del senso della parola *avanzamento*. Il Mi-

nistero crede che si debba, nello spirito della legge del 14 maggio scorso, ritenere per avanzamento il solo aumento di stipendio; la Commissione del bilancio crede all'opposto che basti il conferimento di un grado senza nessun vantaggio per privare il provvisto del maggiore assegnamento, a termini di quella legge.

Effettivamente l'aumento di grado è un vantaggio, ma basta considerare che questa legge ha uno scopo fiscale, cioè di fare economie, per persuadersi che non ha potuto avere in mira vantaggi che non fossero pecuniari.

Diffatti, l'articolo 12 prevede il caso in cui un provvisto di maggiore assegno venga a conseguire un aumento di stipendio, dopo il quinquennio, e allora dispone perchè l'assegnamento di cui godeva questo tale impiegato venga diminuito per quel tanto che verrà a conseguire nell'aumento di stipendio.

Lo spirito di questa legge è quello di far cessare i trattenimenti eccessivi e di favore; ma nel tempo stesso il legislatore ha inteso di provvedere acciò la legge medesima non riuscisse di troppo onerosa alle famiglie di quelli che godevano di questi assegnamenti; per nulla la legge si è preoccupata del grado degli impiegati, ma solamente delle loro circostanze pecuniarie.

Ma si dice nella relazione della Commissione che questo argomento della fiscalità della legge si può retorquire, perchè tanto più sarà fiscale questa legge, se invece di sopprimere alcuni assegnamenti, si sopprimerà un maggior numero di essi. Io credo che ciò non si possa dire retorquire l'argomento; non v'ha dubbio che la legge sarà più fiscale quando gli assegnamenti in questione siano nella totalità soppressi; ma una legge, perchè è fiscale, non deve essere ingiusta; la legge, se deve giovare all'erario, non deve trasandare i principii di giustizia e di equità.

Mi pare dunque di avere dimostrato che l'interpretazione che la Commissione del bilancio dà all'ultimo alinea dell'articolo 12 della legge del 14 maggio, tanto per la parte dell'anzianità, che per quella dell'avanzamento, sia inesatta.

Vengo all'ultimo alinea dell'articolo della legge in discussione.

Questo è così concepito:

« A datare dal 1° gennaio 1853, ogni maggiore assegnamento non personale, ma inerente all'impiego, dovrà essere determinato per legge. »

A questo proposito giova osservare che è sorto un dubbio. La Commissione governativa crede che i maggiori assegnamenti che si tratta di far cessare siano quelli che sono accordati alla persona, e non all'impiego; la Commissione del bilancio stima invece che debbano cessare anche i maggiori assegnamenti che sono accordati all'impiego.

L'articolo parla di titolari, e non d'impiego. Anzi in questa legge stessa, quando si vuole contemplare il caso degli impieghi che si possono cumulare, si adoperò la parola *funzionario*, e non *titolare*.

Dunque parrebbe effettivamente che dovrebbe piuttosto considerarsi la persona e non l'impiego.

Rifletto poi che, se quest'articolo si interpreta nel senso che vuole la Commissione nella sua relazione, non avrebbe applicazione. Di quali assegnamenti si tratta? Di quelli che sono contemplati nelle categorie che sono annesse a questa legge. Ora, in queste categorie essendo tutti assegnamenti personali, questa disposizione, ove si interpretasse nel senso della Commissione, non avrebbe applicazione.

Di più, credo che la Commissione si sia accorta di tale er-

rore, quando ha formulato l'articolo. La disposizione dell'ultimo alinea, di cui ora ragiono, non corrisponde infatti ai ragionamenti che si leggono nella relazione, ma nel modo in cui è concepita viene anzi a confermare l'interpretazione contraria.

Diffatti, che cosa dice la proposta della Commissione?

Essa dispone che, a datare dal 1° gennaio 1853, ogni maggiore assegnamento, non personale, ma inerente all'impiego, dovrà essere determinato per legge.

Dunque da ciò ne segue che pel 1852 questi assegnamenti, tuttochè non stabiliti per legge, dovranno essere pagati; egli è manifesto che la disposizione suggerita dalla Commissione conferma un'opinione diversa da quella che la Commissione sostiene nella relazione.

Non mi pare poi che sia convenienza l'obbligare con una legge il Governo a provvedere con leggi ad epoca determinata su quest'oggetto, giacchè per ciò bisognerebbe fare una immensità di leggi, bisognerebbe rinnovare tutto il servizio dello Stato, perchè in tutti i servizi vi possono essere di questi assegnamenti che sono concessi ad un funzionario; vi sono le spese di rappresentanza, vi sono le spese d'ufficio; vi sono infine molti altri assegnamenti, i quali vengono concessi talvolta in virtù di semplici disposizioni governative, e non sono portate per legge, i quali poi vengono legittimati nella legge del bilancio.

È bensì vero che tutti i ministri ci hanno promesso delle leggi organiche per la prossima Sessione, ma quand'anche i ministri mantengano le loro promesse e vogliano effettivamente riformare tutta l'amministrazione dello Stato, io non so poi se la Camera in questa prossima Sessione possa secondare il loro buon volere, e dare fondo a tutte queste leggi.

Dimodochè credo inopportuno di venire adesso in questo articolo a stabilire che pel 1853 tutte queste leggi organiche dovranno essere fatte.

Aggiungerò ancora alcune osservazioni generali, se la Camera me lo permette.

Non è solamente nel nostro paese che, in seguito allo stabilimento di un nuovo Governo, si sia creduto di dovere esaminare gli atti dei Governi antecedenti, riflettenti certe liberalità, per vedere se vi erano delle esagerazioni, se vi erano dei favori non giustificati. La Camera dei deputati di Francia nel 1831 appunto nominò una Commissione, la quale esaminò tutta la portata di questi assegnamenti, la Commissione fece il suo lavoro, e trovò che vi era qualche abuso, ma ha creduto che non fosse il caso di doversene occupare, e quindi conchiuse per l'ordine del giorno, il quale fu adottato.

Anche nel Belgio furono mossi, nel 1832, gli stessi reclami; la Camera dei rappresentanti nominò essa pure a quest'effetto una Commissione, e la Commissione incaricata propose di fare una nuova legge per l'avvenire, e di non doversi occupare del passato; in quanto a noi, abbiamo seguito un sistema diverso, che io non voglio criticare, sebbene non sia concorso a sanzionarlo col mio voto; noi abbiamo creduto di dovere limitare le liberalità elargite per il passato; ma io stimo che noi pure dobbiamo finalmente finirla una volta con questa questione delle liberalità del Governo passato.

Rifletta la Camera che primieramente essa sopprime alcuni di questi assegnamenti, poi li sospese tutti, poi fece una legge per determinare quelli che si dovevano togliere, e quelli che si dovevano conservare, e questa è la legge del 14 maggio 1851. Ora è la quarta o la quinta volta, credo, che

la Commissione del bilancio trascina davanti alla Camera questa questione, la quale, a dir vero, attualmente veste proporzioni meschine, perchè, quand'anche si adottasse la proposta fatta, ne verrebbe all'erario un'economia di poche migliaia di lire.

Non mi pare poi che vi sia convenienza nel tenere sempre in sospenso l'animo di quella classe di persone; deve essere desiderio di noi tutti che, quando il Parlamento si occupa degli affari pubblici, ognuno abbia a considerare nelle nostre deliberazioni piuttosto una guarentigia dei propri diritti che un'inquietudine per la propria posizione; io credo che, politicamente parlando, questa discussione sia inconvenientissima.

Forse qualcheduno dirà che così parlo perchè sono impiegato, ma io dichiaro che non ho mai avuto maggiori assegnamenti, e che non ne ho al presente, che quindi sono interessato nella questione quanto qualunque membro di questa Assemblea; il mio solo interesse è che la Camera faccia cose giuste, convenienti, che siano applaudite da tutti i cittadini.

Io spero che la Camera converrà in quest'avviso, e quindi sopprimerà l'articolo 2 di questa legge, e per sentimento di giustizia, e per principio di convenienza, e anche mossa da un senso che i Francesi dicono *tact*, il quale è pure essenzialissimo in politica.

**D'AVIernoZ.** Depuis fort longtemps, il n'est question que d'économies; c'est le besoin reconnu non-seulement de chacun de nous, mais du pays tout entier. On a dit, à cet égard, d'excellentes choses; il me semble, toutefois, qu'on n'a pas beaucoup fait pour réaliser ces économies dont il est tant parlé, dont la nécessité est si vivement sentie. Notre budget passif s'élève, cette année, à près de 140 millions, et notre bilan actif n'excède guère le chiffre de 100 millions; d'où il résulte que nous avons un déficit de près de 40 millions. L'année dernière, nous avons couvert ce déficit moyennant un emprunt. Maintenant, que fait-on? Au lieu de nous proposer quelque réduction tendante à nous conduire vers la voie de l'équilibre que nous devons, tôt ou tard, rétablir entre notre budget passif et notre budget actif, on vient nous proposer une nouvelle somme; on vient nous demander une augmentation dans le budget des dépenses. On dit que c'est une augmentation juste, équitable; j'en conviens; mais, quelle qu'en soit la justice, ce n'en est pas moins une augmentation de dépenses qui doit figurer dans le bilan passif. Or, le bilan passif de 1852 ayant été dernièrement approuvé d'une manière définitive par le Parlement, il est naturel, logique, que le Ministère ne nous demande plus d'argent pour l'exercice de l'année courante.

Un célèbre politique disait: « La parole est donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. » Je dirai de même que les chiffres ont été donnés aux financiers pour déguiser l'état des choses. (*Si ride*) Peut-être croit-on mon expression quelque peu exagérée; mais le fait est que notre déficit, malgré tous les chiffres que le Ministère a étalés devant nos yeux pour nous rassurer, n'a pas diminué d'une manière bien sensible. Il est probable même qu'il ne diminuera, que lorsqu'on apportera dans toutes les branches de l'administration des économies réelles, importantes. Jusqu'à présent, ces économies n'ont point été opérées. En conséquence, je déclare, pour mon compte, que je voterai contre toute proposition d'augmentation de dépenses, quelqu'en puisse être le titre, jusqu'à ce que les économies attendues par tout le monde aient été introduites dans le budget passif. (Bravo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Ha la parola il ministro dell'interno.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Spero che la Camera vorrà usarmi l'indulgenza di sentire alcune osservazioni che sto per fare, dalle quali ho fiducia che essa potrà agevolmente scorgere come la questione, non solo nel merito, ma anche costituzionalmente parlando, sia più grave di quello che appaia a primo aspetto.

Io credo mio dovere di dichiarare francamente che il Ministero non può accettare questa nuova legge a spiegazione di un'altra che io, allo stato delle cose, ritengo come pienamente eseguita.

Dirò tuttavia, in merito alle norme che la Commissione vi propone di fissare coll'articolo 2, che le divergenze non sono gravissime. Egli è di fatto che le disposizioni dell'articolo 11 della legge del 14 maggio, come è detto in principio dell'articolo 2, sono in diritto ugualmente applicabili ai titolari collocati a riposo, che agli impiegati in attività di servizio. Ed io non me ne do fastidio, giacchè non conosco alcun impiegato collocato a riposo, che goda di maggiore assegnamento. Dirò di più che, essendomi stato supposto che di questi ve ne siano, io voglio anche ammetterlo; ma le pensioni di riposo essendo ora soggette ad una revisione, intorno alla quale una Commissione sta lavorando, s'appartiene a questa il vedere se sia incluso il maggiore assegnamento colla pensione, poichè, a termini del brevetto del 1853, all'occasione del collocamento a riposo, queste due somme dovevano essere computate in cumulo, e la Commissione vedrà dico, se la pensione in sè sia eccedente, o no, avuto riguardo al maggiore assegnamento. Ma ripeto che non mi risulta che vi siano impiegati collocati a riposo, che godano di maggiore assegnamento.

La Commissione inoltre vi propone di dichiarare che niun maggiore trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare all'epoca della promulgazione della legge.

E qui siamo perfettamente d'accordo sull'interpretazione della legge, e vado convinto che è in questo senso che essa viene eseguita. Debbo tuttavia dire alla Camera che dalla rigorosa esecuzione di questa legge sorsero di quelle conseguenze che possiamo chiamare apertamente ingiuste, mentre vi sono di quegli impiegati che erano fuori della capitale, e che avevano uno stipendio con o senza incerti, ma che per la loro abilità vennero chiamati agli uffici superiori con destinazioni tali, i di cui emolumenti non corrispondevano agli stipendi che percepivano nella prima loro carica; ma vi furono chiamati per particolari circostanze, e ritenuto che si richiedeva la loro abilità a concorrere ai lavori dell'ufficio superiore, si accordava loro un maggiore assegnamento per compensarli di ciò che perdevano nel cambiamento d'ufficio, che non era da essi sollecitato, ma desiderato dal Governo, perchè si trattava di persone più capaci per disimpegnare le faccende che loro venivano affidate; a malgrado di questi gravi inconvenienti, ripeto, in questa parte la legge fu ed è eseguita.

Si volle inoltre dichiarare che niun maggiore trattenimento od assegno potrà essere corrisposto a verun impiegato per mancanza di avanzamento durante un quinquennio, ove non abbia ottenuto l'aumento di grado o di onorifico, ed ove tale maggiore corresponsione non gli sia stata accordata a titolo di anzianità.

A questo punto io mi trovo veramente divergente di opinione dalla Commissione. La legge dice solamente in fine dell'articolo: « per anzianità, sempre quando al tempo della

promulgazione della presente legge il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento. »

Che in una legge la quale provvede ai maggiori assegnamenti, ai trattenimenti e cumuli di stipendi si abbia potuto pensare ad un avanzamento d'onore e di grado, io stento a crederlo; d'altronde, io dico, questo paragrafo di legge si trova pienamente conforme a quello che io ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

Ora, per quali motivi io lo proponevo alla Camera. Eccoli: Alla lettera D è detto: « Vogliansi in oggi attaccare i supposti favori e smodate larghezze; quindi si tolgano gli assegni che fossero stati concessi in più riprese e ad epoche fra loro poco distanti. Ma non si potrà considerare come favore che non si debba tollerare, quello di un assegnamento che sia lecito di ritenere dopo cinque anni di servizio non retribuito di alcun aumento. »

Il Ministero adunque, che vi proponeva la legge, quando diceva avanzamento, intendeva appunto di parlare di aumento di stipendio, e non di avanzamento per onore e per grado. Se non che la Commissione disse: il progetto del Ministero conteneva un articolo di più, che la Commissione tolse, e di cui la Camera approvò la soppressione. Questo articolo era così concepito:

« Per goldita continuata da anni 8, se da tale epoca il provvisto non ha più ottenuto aumento di stipendio. »

E qui osserva la Commissione: se voi avete parlato di aumento di stipendio, volevate certamente riferirvi ad una cosa diversa da quell'avanzamento di cui faceste menzione prima. Ma mi sia lecito di retorquiere l'argomento.

Se la Commissione propose alla Camera di sopprimere quest'articolo, egli è perchè essa vi ha scorto una duplicazione, cioè ha trovato che si conservavano gli assegnamenti che si godevano da cinque anni, ed inoltre quelli di otto anni; essa dunque ha tolto l'ultimo articolo, ed è rimasta la conservazione dei trattenimenti di cui si godeva da cinque anni.

Quindi, retorquendo l'argomento, come vede la Camera, la cosa rimane chiara, ed io posso bene, come colui che ha presentata quella legge alla Camera, e che ne ha distesi i motivi, posso ben dire che non ebbi mai in animo di parlare nè di onori, nè di gradi. Qui si tratta unicamente di emolumenti annessi all'impiego.

Io reputo per conseguenza l'interpretazione che volle darvi la Commissione assolutamente contraria alla legge.

Soggiunge ancora la Commissione:

« A datare dal 1° gennaio 1853, ogni maggiore assegnamento non personale, ma inerente all'impiego, dovrà essere determinato per legge. »

Qui andrei facilmente d'accordo colla Commissione, se fossero approvate tutte le leggi organiche, ma finchè non sono approvate, quale è la consuetudine nostra? È quella di tutti i Governi costituzionali. Sempre quando il Ministero stima opportuno di aumentare uno stipendio, accordando un aumento inerente all'impiego medesimo, lo propone in bilancio, la Camera giudica poi se deve approvarlo, e quando è ammesso in bilancio, emana un decreto reale che aumenta questo stipendio.

Se dunque voi, parlando di leggi, parlate eziandio di bilanci, io sarei facilmente d'accordo; ma è però certo che non si richiede sempre una legge espressa ogniqualvolta il bisogno del servizio possa richiedere un aumento in un dato stipendio, non essendovi alcun inconveniente a che la somma sia portata in bilancio, il quale poi è approvato con un progetto di legge.

Per questo motivo io credo di dover rigettare nel merito le disposizioni che vi sono proposte dalla Commissione. Se non che, come vi dissi, in questo argomento regna una questione costituzionale che può essere grave per le sue conseguenze.

Prima di tutto, o signori, ritenete che, a termini dell'articolo 5 della legge, per l'avvenire nessun maggiore assegnamento può essere concesso ad un impiegato oltre allo stipendio o alla pensione di cui trovasi già provveduto per un titolo qualunque, e da ciò si scorge come, per quanto si faccia, non si troverà mai modo di redigere un articolo più chiaro, e nello stesso tempo più rigoroso di questo.

Dunque per l'avvenire è provveduto, mentre la legge 14 maggio 1851 provvede pel passato.

Ora, un'interpretazione della legge 14 maggio, provvedendo pel passato, sarà impossibile, o signori, il fare una legge che non abbia effetto retroattivo, se si mutano le condizioni. Se voi date di più di quello che concede la legge 14 maggio, i ministri sono certamente pronti ad accettare per tranquillare molti impiegati che hanno perduti i loro maggiori trattenimenti; ma se voi volete concedere di meno, voi abrogate la legge 14 maggio, perchè anteriormente a questa legge si provvedeva a tali emergenti con semplici decreti che potevano essere revocati, siccome quelli che contenevano ordinariamente la clausola del beneplacito; ma voi avete elevato questi decreti al grado di legge, e non potete più fare altrimenti, salvochè per legge.

Aggiungerò ancora che dubiterei grandemente se quella legge non sia entrata nel dominio dei tribunali, e se, a termini della medesima, non sarebbe quel maggiore assegnamento dovuto; ma in ogni caso sempre si correrebbe rischio di commettere un'ingiustizia, togliendo quello che avete colla legge 14 maggio scorso confermato.

Vi è di più, o signori: io leggo in fine della legge, che « il primo segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato dell'esecuzione di questa legge. » L'ha, sì o no, eseguita?

**FARINA PAOLO, relatore.** No! no!

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Egli l'ha tanto bene eseguita, che le proposizioni che l'anno scorso ascendevano a 290,000 lire, e che furono dalla Commissione ridotte a 270,000, quest'anno non si trovano più portate che in lire 169,000.

Il ministro dell'interno per eseguire questa legge ha nominato una Commissione, la quale fece un rapporto; e mentre il Ministero si disponeva ad eseguirlo, sorsero i dubbi eccitati dalla Commissione del bilancio, in seguito ai quali egli si muni di altri consulti, e dichiarò di voler eseguire i consigli dati dai consiglieri legali della Corona. Dunque, o signori, si tratta di legge che ha ricevuta la sua esecuzione, non si tratta di una legge che abbia un effetto successivo, si tratta di una legge che fu eseguita, e che non richiede più altro. Può essa la Commissione del bilancio rimproverare il Governo di mala fede nell'eseguire questa legge? Essa forse il potrebbe ove non vi fossero dubbi; ma, signori, se certe questioni la Commissione governativa le risolse in un modo, quella del bilancio in un altro, e il Consiglio di Stato in un altro ancora, ciò prova che almeno il dubbio esisteva; e se vi era dubbio, non potete appuntare il Governo di avere male eseguito la legge, ed anche ove abbiate un'opinione diversa da quella del Ministero, non potete intanto asserire che esso non abbia eseguita la legge, e che siano men validi i diritti in dipendenza della legge 14 maggio; e se è cosa giusta che la Camera debba essere gelosa delle sue prerogative, punto

non dubito ch'essa non lo voglia essere egualmente delle attribuzioni del potere esecutivo.

La confusione dei poteri, o signori, è la maggior disgrazia che possa succedere in un Governo costituzionale, ed ho perciò ragione di sperare che per tutti questi motivi voi respingerete questa legge, come quella che può portare tristi conseguenze nell'interesse di coloro medesimi, i quali credono di avere un diritto acquistato a termini della precedente legge, ai quali questo diritto acquistato fu riconosciuto, da chi? da quel potere esecutivo che fu incaricato dell'esecuzione della legge.

**MIGLIETTI.** Poichè nella Commissione generale del bilancio mentre si facevano gli studi preparatorii, io ebbi l'incarico di esaminare se l'applicazione datasi dal Governo alla legge relativa ai maggiori assegnamenti fosse esattamente conforme alla legge, e dovessero quindi essere stanziati le somme chieste dal Governo onde fare fronte a questi assegnamenti; poichè, dico, ebbi quest'incarico, ho il debito pur anche di dare alcune spiegazioni, le quali risponderanno alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Sappa e dal signor ministro degl'interni.

L'onorevole signor Sappa osservava anzitutto, che la Commissione generale del bilancio ha voluto interpretare la legge in quella parte nella quale non vi era bisogno alcuno d'interpretazione, e che in quella parte, ove qualche bisogno d'interpretazione si manifestava, l'interpretazione data dalla Commissione fu erronea.

Il signor ministro dell'interno poi ha osservato che la Commissione del bilancio ha ecceduto il suo ufficio, nè la Camera potrebbe attualmente approvare le sue conclusioni, imperocchè spetti esclusivamente al potere esecutivo il dare esecuzione alle leggi, e conseguentemente stabilire, nel caso di che si discorre, quali siano i maggiori assegnamenti mantenuti colla legge del 14 maggio 1851.

Rispondendo anzitutto al signor ministro, non contesterò certo che al Governo esclusivamente spettasse il dare esecuzione a quella legge, e che conseguentemente egli solo dovesse determinare quali, a tenore di questa legge, erano i maggiori assegnamenti che dovevano essere mantenuti. È appunto per ciò che la Commissione si astenne dalla verifica minuta dei maggiori assegnamenti, vale a dire dal riconoscere se i maggiori assegnamenti approvati dal Governo dovessero realmente essere o no mantenuti. Essa ha esaminato soltanto se i principii, dietro i quali il Governo aveva mantenuti o rigettati questi maggiori assegnamenti, erano conformi alla legge. Ciò facendo, la Commissione non ha certamente ecceduto il suo ufficio, imperocchè, spettando alla Camera lo stanziare le somme che il Governo dice essere necessarie, appartiene egualmente ad essa il riconoscere se gli usi, ai quali il Governo vuole destinare queste somme, siano dalle leggi approvati, oppure, se non vi ha legge, siano vantaggiosi alla nazione.

Mentre quindi non si revoca in dubbio che al Governo spettasse esclusivamente il determinare quali fossero i maggiori assegnamenti che debbono essere o no mantenuti, non si debbe contendere che alla Commissione del bilancio ed alla Camera appartenesse l'ufficio di esaminare se la somma domandata dal Governo fosse o no da stanziare, se questo la volesse destinare ad un uso approvato precedentemente dalla nazione, siccome il Ministero allegava.

Ciò premesso, per vedere se il torto sia da parte del Governo, il quale ha stabilito quei principii che la Camera ha intesi, oppure da parte della Commissione, la quale stimò che quei principii non fossero conformi alla legge, noi non

abbiamo che a ricorrere al testo della legge 14 maggio 1851, la quale dev'essere, nella condizione delle cose, norma al Governo ed alla Camera nelle sue deliberazioni.

La prima questione che si presentò è questa: se le eccezioni, delle quali si fece menzione nell'articolo 11 della legge 14 maggio 1851, siano egualmente applicabili agl'impiegati provvisti a riposo; il Governo sostiene che no; la Commissione sostiene l'affermativa. Ci spiace dovere anzitutto notare che il senso che si vuol dare all'interpretazione fornito dalla Commissione non è niente affatto esatto. La Commissione nella sua interpretazione, anzichè essere contraria agli impiegati, si dimostra ai medesimi affatto favorevole; la Commissione vuole che quelle eccezioni, che il Governo intenderebbe limitare agl'impiegati in attività di servizio, si estendano ancora a quegli'impiegati i quali sono provvisti a riposo; è immeritato quindi lo studiato sfavore che si vuole dare all'interpretazione della Commissione, quasichè la medesima, interpretando quest'articolo 11, ponesse gl'impiegati a riposo in una condizione più cattiva di quella in cui si dovrebbero trovare quando la legge fosse nel senso del Ministero interpretata. Ciò premesso, per dire che l'articolo 11 non riflette agl'impiegati che sono provvisti a riposo, conviene dire che l'eccezione, la quale si riferisce alla regola in complesso, non riguarda tutti coloro i quali sono contemplati dalla legge. L'articolo 10 stabilisce questo principio, che a partire dal 1° luglio 1851 saranno soppressi tutti i maggiori assegnamenti e trattenimenti, di qualunque natura essi siano, sia che gl'impiegati trovinsi in attività di servizio, sia che si trovino provvisti a riposo, ovvero in aspettativa e disponibilità. Non si contenderà che la disposizione di quest'articolo è generale, che per effetto della medesima i maggiori assegnamenti, siano essi percepiti da un impiegato in attività di servizio, siano percepiti da un impiegato provvisto a riposo, devono assolutamente cessare. Se la regola è generale, le eccezioni che seguono, le quali non portano limitazione alcuna riguardante le persone, devono egualmente riflettere tutti gl'impiegati provvisti a riposo; la cosa pare a me così chiara che io non so come possa mettersi in dubbio. Si è detto essere questa questione assolutamente inutile.

Qui starebbe il torto del Ministero, imperocchè, se la questione è inutile, io non so come il Ministero, la prima volta che diede opera all'applicazione di quella legge, abbia creduto necessario interpellare i suoi consiglieri sull'interpretazione che si dovesse dare alla medesima.

La Commissione governativa incaricata di stabilire quali fossero i maggiori assegnamenti a mantenersi, e quali quelli che dovevano cessare, dovette necessariamente avere in pratica il caso di un maggiore assegnamento da darsi ad un impiegato provvisto a riposo, imperocchè, escluso questo caso, noi non sappiamo come vi potesse essere materia di studio relativamente a tale questione.

Chechè ne sia, noi dobbiamo, interpretando la legge, atenerci esclusivamente al diritto. Se in fatto non si presenterà il caso di applicare quest'eccezione, ebbene sarà tanto meglio; ma intanto riteniamo in principio di diritto che le eccezioni riflettono egualmente gl'impiegati provvisti a riposo.

Si è fatto una seconda osservazione per dimostrare come queste eccezioni non possano contemplare gl'impiegati provvisti a riposo, e quest'osservazione si è desunta dacchè le eccezioni contemplate in quest'articolo 11 siano relative a casi tali, nei quali l'impiegato provvisto a riposo non può assolutamente trovarsi. Qui ho bisogno di ripetere l'osservazione avanti fatta, che cioè la legge, avendo stabilito un principio generale, il quale si applicava a diverse classi di per-

sona, nello stabilire le eccezioni doveva contemplare tutti quei casi i quali potevano riguardare tutte le persone contemplate nell'articolo precedente, quand'anche vi fosse una classe che non potesse trovarsi in questa condizione.

Ma fatto è, che io credo inesatto il dire che le eccezioni contemplate in quest'articolo 11 non possono in fatto avverarsi anche quanto agl'impiegati provvisti a riposo. E valga il vero, la prima eccezione contempla il caso di un assegnamento dato in compenso di aggi fruiti precedentemente nell'impiego.

Pare a me che possa accadere benissimo, che all'epoca in cui un impiegato fu provvisto a riposo, il medesimo, in compenso dell'aggio che prima fruiva in quello stesso impiego, coprendo il quale esso otteneva la sua pensione a riposo, avesse un maggiore assegnamento, e che questo maggiore assegnamento dovuto al medesimo in compenso dell'aggio, di cui era stato privato, gli sia stato mantenuto. Se noi non applichiamo a questo caso l'eccezione, quale sarà la conseguenza? La conseguenza sarà perfettamente contraria a quella che vorrebbero ottenere gli oppositori; che cioè dovrà farsi l'applicazione della regola stabilita nel principio generale, che questo maggiore assegnamento non potrà essere mantenuto, perchè l'articolo 10 dichiara non potersi mantenere; non si potrà fare l'applicazione dell'eccezione, e conseguentemente l'impiegato provvisto a riposo si troverà in una condizione peggiore di quella che sicuramente gli volle assegnare la Commissione.

Lo stesso si può dire per gli altri due casi, perchè egli è evidente, come anche l'impiegato provvisto a riposo possa aver conservato, allorchando ottenne la sua pensione di riposo, un assegnamento per titolo vitalizio, oppure un assegnamento il quale gli fosse dato per titolo d'anzianità; ebbene il voto della Commissione è, che questi impiegati a riposo abbiano diritto di veder mantenuti questi maggiori assegnamenti: invece l'opinione dell'onorevole deputato Sappa sarebbe che, non potendosi a questi impiegati applicare l'eccezione contenuta nell'articolo 11, dovrebbe necessariamente farsi l'applicazione della regola generale, e questi impiegati non potrebbero conservare il maggiore assegnamento.

Ritenendo perciò, che noi non dobbiamo entrare nella discussione del fatto, perchè relativamente al fatto, riguardo cioè al punto di stabilire chi si trovi nella condizione di avere questo maggiore assegnamento, è il Governo che deve dare la sua determinazione; la Camera stabilisca quale sia il principio che si è con questa legge sanzionato: se dell'applicazione del principio non verrà il caso, tanto meglio; ma intanto non si debbe stabilire per questo pretesto un principio che sia contrario al disposto della legge.

La seconda questione riflette il terzo alinea dell'articolo 2 del progetto della Commissione. Questa crede che l'eccezione contemplata nel terzo alinea dell'articolo 11 non riguardi che quegli'impiegati che hanno ottenuto un maggiore assegnamento per titolo d'anzianità, quelli cioè che ritengono all'epoca della promulgazione della legge un assegnamento dato per causa di anzianità.

Invece il signor ministro e l'onorevole deputato Sappa credono che, per effetto dell'eccezione introdotta in quest'articolo 11, qualunque impiegato che all'epoca della promulgazione della legge godesse da cinque anni di questo stipendio, fosse pure vizioso il titolo pel quale il medesimo gli fu concesso, sempre quando l'impiegato non abbia nel quinquennio anteriore alla promulgazione della legge ottenuto un avanzamento, debba quest'assegnamento essergli mantenuto. Questa interpretazione io la credo assolutamente contraria allo scopo



che ci siamo proposto di ottenere colla legge 14 maggio 1851.

Egli è evidente che la legge, essendo diretta a fare cessare i maggiori assegnamenti, non ha potuto stabilire i modi coi quali gli assegnamenti si creassero; lo scopo della legge era che tutti indistintamente i maggiori assegnamenti cessassero, ma perchè questa cessazione repentina non portasse troppi inconvenienti, si sono date alcune disposizioni transitorie, si sono stabiliti cioè certi casi eccezionali nei quali gli assegnamenti possono essere mantenuti.

La legge ha contemplato nello stabilire questi casi eccezionali le cause per le quali gli assegnamenti erano stati dati; ha mantenuto quelli dati per compenso personale, imperocchè è mera giustizia mantenere a colui il quale fu privato di un aggio che gli era dovuto per ragione del suo impiego quel compenso che tiene luogo dello stesso aggio per titolo vitalizio, perchè questo assegnamento era di natura tale che non poteva essere tolto; per anzianità, perchè colui il quale da lungo tempo prestò i suoi servizi, e non avendo ottenuto un avanzamento ebbe un compenso pecuniario, è giusto che veda mantenuto il suo assegnamento: quindi è precisamente il momento in cui gli assegnamenti furono dati, che la legge volle contemplare; ma volle che il titolo dell'assegnamento non fosse vizioso; non volle creare un titolo, imperocchè, se ciò avesse fatto, avrebbe operato direttamente contro lo scopo che si proponeva, ch'era quello di far cessare tutti gli assegnamenti, e di mantenere quelli soltanto i quali avessero un titolo giusto.

Queste spiegazioni mi paiono sufficienti per giustificare il voto della Commissione; quindi io ripeto, che lasciando al Governo l'incarico di stabilire quali siano gli assegnamenti da mantenere, e quali quelli che non possono essere mantenuti, la Camera faccia il suo ufficio stanziando al Governo la somma ch'esso chiede per questo titolo, ed indicando come questa somma debba essere destinata agli usi ch'essa crede conformi al disposto della legge. Ciò la Camera lo deve fare, perchè il Ministero ha spiegato quale fosse la sua opinione, il Ministero ha detto come esso nell'interpretare le leggi crede di dovere adottare principii i quali non furono dalla Commissione riconosciuti.

Per ciò tutto io spero che la Camera conserverà le nostre conclusioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sappa ha la parola.

**SAPPA.** Non risponderò che poche parole a quanto venne dicendo l'onorevole deputato Miglietti.

Sulla prima questione il preopinante ha premesso che, essendovi dubbio, conveniva risolverlo: ma io credo opportuno che la Camera sappia come è nato questo dubbio. Esso è nato da che alcuni relatori della Commissione del bilancio, esaminando le varie categorie, vollero, com'era loro diritto e loro dovere, vedere i motivi giustificativi delle somme nei bilanci portate. Giunti alla categoria dei maggiori assegnamenti, domandarono degli schiarimenti al Ministero, il quale comunicò i processi verbali della Commissione governativa. In questi processi verbali la Commissione governativa stabilì varie questioni di regola, che dovevano servire per l'applicazione ai diversi casi. Tra le questioni proposte vi è questa, cioè se le disposizioni eccezionali dell'articolo 11 fossero tutte egualmente applicabili alle pensioni come ai cumuli di stipendi, e la Commissione governativa ha stabilito per sua norma che la sola eccezione contemplata nel secondo alinea dell'articolo 11 della legge 14 maggio poteva applicarsi ai pensionati a riposo, non però quelle contemplate nel primo e terzo alinea dell'articolo stesso. Leggendo il verbale che conteneva questa

massima, taluno dei membri della Commissione del bilancio giudicò che fosse erronea, e che invece tutte le eccezioni contenute nell'articolo 11 fossero egualmente applicabili ai pensionati a riposo come agl'impiegati in attività di servizio: dunque questo dubbio è nato nella Commissione del bilancio, non nel Governo quando applicava la legge.

Il Governo poi, dacchè erano sorte difficoltà nel seno della Commissione del bilancio, ritirò queste categorie e sentì in proposito di questa discussione l'avviso dei suoi consiglieri legali; quindi le riprodusse dichiarando che per la maggior parte delle questioni che si erano mosse persisteva nell'interpretazione stata prima da esso attribuita alla legge.

Ma da ciò non segue che il dubbio sia di tale importanza da meritare una legge d'interpretazione; sono dubbi che si risolvono collo studio della legge.

Il deputato Miglietti mi rimproverò d'aver accusato la Commissione di compromettere troppo facilmente la posizione degl'impiegati provvisti di assegnamenti, mentre nella questione in discorso, la Commissione del bilancio era anzi stata più generosa del Governo nell'interpretare la legge.

Per dir vero, io non credo che sia il caso di generosità, tanto più che, secondo il mio modo di vedere, questa generosità, di cui vorrebbe menare vanto il deputato Miglietti, è piuttosto illusoria che reale; diffatti, gli assegnamenti che la Commissione del bilancio intenderebbe conservare colla sua interpretazione ai provvisti a riposo sono assegnamenti immaginari, che non sussistono in fatto; dunque la generosità della Commissione non pesava all'erario, nè giovava ai pensionati, egli è perciò che io non ho creduto di tenerne conto nel mio ragionamento.

In quanto poi alle questioni che si contemplano nel secondo alinea, quelle cioè che derivano dal senso da attribuirsi all'anzianità ed alla parola *avanzamento*, quelle certamente sono più gravi e possono porgere qualche dubbio; ma se s'interpretassero nel senso della Commissione del bilancio, quasi tutti gli assegnamenti verrebbero a cessare; per il che mi appello alla testimonianza di tutti coloro che hanno pratica di queste materie, se così non avverrebbe ove nei titoli di concessione si esprimessero i motivi degli assegnamenti concessi in modo sempre costante, sicchè potesse aversi una giusta norma.

In quanto alle risposte date dal signor Miglietti al ministro sull'esecuzione della legge, lascierò al signor ministro la cura di rispondere; osserverò soltanto al signor Miglietti che la Camera vota bensì i fondi pel 1852, e che in questo senso la legge del 14 maggio 1851 non è ancora eseguita; ma si debbe riflettere che gli articoli addizionali del bilancio 1851 hanno stabilito essere sospeso il pagamento di questi assegnamenti finchè la Commissione avesse deliberato in conformità della legge 14 maggio 1851. Ora pel 2º semestre del 1851 questa legge è eseguita; se prevalesse il sistema della Commissione, bisognerebbe fare restituire a tutti questi impiegati gli assegni che hanno esatti; ed io credo che prima di restituirli, probabilmente qualcuno di essi farebbe delle difficoltà, la cosa sarebbe forse portata davanti ai tribunali; le sentenze dei tribunali non si possono prevedere, ma potrebbe pur darsi che i tribunali decidessero che l'assegnamento sta, e la decisione della Camera sarebbe allora soggetta alla sentenza dei tribunali.

**FABINA PAOLO, relatore.** Siccome la discussione attuale verte su diversi punti fra loro distinti, ma tutti complicati nella questione di costituzionalità, io credo che si debba prima di tutto, per introdurre nella discussione qualche maggiore chiarezza, trattare la questione della costituziona-

lità, e quindi scendere ai particolari delle disposizioni del Particolo 11 della legge 14 maggio 1851.

Il signor ministro, per sostenere che quanto veniva a proporre la Commissione del bilancio era incostituzionale, stabilì una singolarissima massima.

Egli ci disse: se si tratta qui d'interpretare la legge, questa attribuzione spetta a me, e non alla Camera.

Il Ministero, col sostenere l'esclusività della sua interpretazione, viene ad escludere niente meno che la facoltà che ha la Camera d'interpretare una legge di finanze. Ora non vi è persona, per quanto poco versata ella sia nel diritto costituzionale, che non sappia che l'applicazione delle leggi di finanze è attribuita alla Camera. In ciò questo potere non ha bisogno d'essere autorizzato da nessuno, ma il Ministero ha bisogno d'essere autorizzato dalla Camera quando si tratta di fare qualche spesa. Quando adunque la Camera gli dice: a termini delle leggi che ho votate, io credo che non siete autorizzato a fare le spese che voi pretendete di fare, essa è pienamente in diritto di sopprimere questa spesa ed è impossibile sostenere che, così operando, commetta un'incostituzionalità. Qui non hanno che fare i tribunali, e quando i tribunali decidessero in senso contrario, vedrebbe la Camera in quel caso ciò che sarebbe da farsi. Fino a tanto che non è intervenuta una decisione dei tribunali, il Ministero non può interpretare una legge di finanze in senso diverso di quello che la Camera dichiara averle voluto attribuire, perchè altrimenti questa non autorizzerebbe il Ministero a fare le spese ch'egli intenderebbe. E senza quest'autorizzazione egli è certo che la spesa non può dal Governo eseguirsi. Se si ammettesse la massima contraria, sarebbe inutile che la Camera venisse ogni anno a discutere e votare i bilanci, e basterebbe che fossero stanziati le spese nelle leggi organizzatrici perchè il Governo si dispensasse da ogni deliberazione della Camera. Egli direbbe: queste spese sono autorizzate, e voi non avete verun diritto di controllarle; epperò le faccio, e voi non potete ciò impedirmi.

Ma a tutti è noto che il regime costituzionale richiede annualmente l'approvazione delle spese, e conseguentemente il controllo delle medesime. Che se non si dovesse fare altro che approvare ciò che piace al Ministero, l'ufficio della Camera, relativamente ai bilanci, si ridurrebbe ad una semplice formalità.

Sembrami per conseguenza assolutamente incostituzionale l'interpretazione che il signor ministro ed anche l'onorevole Sappa hanno preteso di dare alla legge 14 maggio 1851.

Premesse tali massime, farò una semplice osservazione in linea di fatto circa al 1° alinea proposto dalla Commissione, il quale concerne i maggiori assegnamenti che potessero per avventura essere destinati ad impiegati messi a riposo.

È erroneo in fatto l'asserire che la Commissione del bilancio sia stata quella che ha sollevato questo dubbio.

I bilanci erano finiti e stampati quando la Commissione si riunì per discuterli; in essi erano compresi tutti gl'impiegati che il Ministero credeva di comprendervi quando si venne a cercare se si dovevano mantenere tutti i maggiori trattenimenti ed assegni compresi nei bilanci.

La Commissione della Camera domandò schiarimenti al Ministero per vedere quali erano quelli che aveva mantenuti, ed allora il Ministero comunicò il parere della sua Commissione, nel quale era risolto il dubbio se si dovessero mantenere i maggiori assegnamenti alle persone collocate a riposo. Di più il Governo dichiarò di avere adottato questo parere e di avere agito in conformità del medesimo.

Non fu dunque la Commissione del bilancio che promosse

questo dubbio, ma bensì il Ministero, imperocchè non si può supporre che la sua Commissione rispondesse ad un dubbio ch'esso non avesse eccitato. Se esso poi l'ha eccitato frustraneamente, perchè si vuole addossare alla Commissione del bilancio il carico di essersi occupata di cose inutili?

Noi ripeteremo adunque a questo punto quello che abbiamo detto nella relazione, cioè che il Ministero aveva in vista un caso pratico al quale questa dichiarazione, fatta dalla sua Commissione, si poteva applicare, e che vuole esplorare il sentimento della Camera, relativamente alla massima da seguirsi nella riduzione delle pensioni. Si nell'uno che nell'altro supposto abbiamo creduto opportuno di rettificare quest'erroneo parere ch'era stato dato al Ministero e di formulare un articolo di legge, il quale non è se non che l'applicazione di quella che l'anno scorso si era fatta. Mantengo in conseguenza anche quest'articolo 1 quale sta scritto nel progetto; quanto agli altri se ne farà parola di mano in mano che verranno in discussione, e ciò per non intralciare maggiormente il dibattimento.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Spiegherò quale fosse il senso che io intesi dare alle parole poc'anzi da me pronunciate (e che l'onorevole preopinante non sembrami avere rettamente intese), quando io dissi che al Ministero spettava, non credo di avere detto d'interpretare, ma bensì di eseguire la legge. Colui a cui si appartiene di porre in esecuzione una legge, ha eziandio il diritto di darle quell'interpretazione che è necessaria per l'esecuzione. Io non ho mai parlato d'interpretazione autentica. Questa spetta ai tre poteri, come spetta ai tre poteri il formulare le leggi; ma quale sarà l'effetto di quest'interpretazione autentica? Si riconoscerà questo effetto in avvenire, poichè in avvenire sarà una vera legge. Ora io dico che il ritornare sul passato non è lecito, quando si tratta di una legge che fu eseguita da chi aveva l'incombenza di farlo. Quindi, a questo riguardo, io persisto nell'opinione che questa legge conterrebbe in sé alcun che di retroattivo, ed è impossibile il fare una legge relativa ai maggiori assegnamenti ed ai trattenimenti, ai quali fu già provveduto colla legge 14 maggio 1851, senza darle un'interpretazione diversa da quella del Governo, e che, eseguita, abbia un effetto retroattivo. Senza quest'effetto, è impossibile il fare una legge giusta.

Confido adunque che la Camera non vorrà andare tant'oltre da dargli quest'effetto. Osservo ancora che questa legge era di sua natura tale che, una volta eseguita, le sue conseguenze non potevano andare più oltre. E se è vero ch'essa sia stata posta in pratica colla disposizione data dal Governo, colla dichiarazione da lui fatta di attenersi al parere dei consiglieri della Corona, e d'intendere di eseguirla a quel modo, un'esecuzione contraria io credo che lederebbe i dritti acquistati.

Penso quindi di dovere persistere in che la Camera voglia rigettare questo progetto di legge, e rescare eziandio dall'articolo 1 le ultime parole: « Non è autorizzata la corresponsione, se non dietro l'osservanza delle disposizioni dell'articolo seguente, » poichè non è il caso di cambiare le cifre. Colle cifre proposte a stanziarsi dalla Commissione si eseguisce appunto la legge nel senso in cui intende di applicarla il Governo. Se dunque non è necessario di variare le cifre, basterà il togliere quelle ultime parole dell'articolo 1, e così rimarrebbe il Governo autorizzato a spendere sino alla concorrenza delle somme che sono stanziati.

**MICHELINI.** Bisogna anche togliere tutto l'articolo 2?

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Certamente.

**PARINA PAOLO, relatore.** Il signor ministro ammette che vi ha un dubbio nell'applicazione della legge, ma sostiene

che la Camera non ha facoltà, quando si tratta di una legge d'autorizzazione di spese, di risolverlo. Allora io chiederò al signor ministro qual sia il motivo per cui annualmente si viene a proporci di approvare o di discutere queste spese che il Parlamento non può più rescare. Ma s'egli è vero che tutti gli anni il Governo ha bisogno dell'autorizzazione della Camera per fare queste spese, come vuole egli poi sostenere che la Camera non abbia diritto di toglierle? Egli è evidente che per fare spese il Ministero deve essere autorizzato dal Parlamento; dunque, se la Camera trova che l'interpretazione ch'egli ha preteso di dare ad una legge non è conforme alla sua intenzione, non so con quale diritto il signor ministro vuole sostituirsi alla Camera ed autorizzarsi a fare delle spese che la medesima non gli accorda.

Questo è un distruggere assolutamente il sistema costituzionale. Il signor ministro parla di diritti acquistati: ma chi è che può conferirli se non quello stesso corpo il quale ha la facoltà di approvare o disapprovare quegli stessi diritti? E se questo corpo può disapprovarli costantemente, chiedo io come si possano chiamare diritti acquistati quelli che ogni anno nuovamente devono essere accordati. Non sussiste dunque l'opposizione che il signor ministro ha fatto, ed è indubitato che, trattandosi di una legge il cui effetto si ripete ciascun anno, i cui effetti ogni anno devono essere considerati nella legge del bilancio, la competenza della Camera nel decidere essa medesima qualunque volta i bilanci le vengono sottoposti, sia incontestabile.

Dopo di ciò domando che sia posta ai voti questa questione pregiudiziale che complica tutte le altre.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Credo ancora necessario di dire una parola sulla spiegazione che intende di dare il signor relatore Farina al diritto che compete alla Camera.

Questo diritto io non lo conteso; se la Camera non vuole concedere nulla, essa è padrona d'agire come più le piace, e questo suo atto stabilirà che, in giustizia, coloro che hanno titoli per vedere eseguita la legge a loro favore saranno creditori dello Stato. Ma la questione venne forse posta in questo modo, se cioè si debba, o no, dare il fondo?

La Camera non l'ha posta in questo senso; essa vuole concedere il fondo perchè ciò è giusto, perchè non ignora che questo è un debito e non lo vuole negare. La questione è di vedere se deve stanziare un fondo, nello spendere il quale il Ministero sia più limitato di quello che lo fu dalla legge del 14 maggio; ed io dico che se voi portate limitazioni maggiori, ledete i diritti acquistati.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera...

**PALLIERI.** Domando la parola.

Signori, riservandomi di spiegare, occorrendo, l'opinione mia sul merito delle proposte della Commissione del bilancio nella discussione degli articoli, sorgo ora a trattare in poche parole l'unica fra le questioni eccitate che s'appartenga propriamente alla discussione generale, voglio dire la questione costituzionale sollevata dal signor ministro dell'interno, il quale sostiene che, avendo egli data piena esecuzione alla legge del 14 maggio 1851, più non sia il caso che la Camera abbia ad occuparsi d'interpretazione della legge medesima.

Signori, uno dei principii fondamentali di un Governo veramente e sinceramente costituzionale è quello, secondo il quale spetta al Parlamento il diritto, anzi il dovere di esercitare un continuo controllo sugli atti del potere esecutivo.

Fuori di questo principio è illusoria ogni rappresentanza che si appelli nazionale. Ed invero si può egli immaginare qualche cosa di più contrario allo Statuto, che il riconoscere nel Ministero un'autorità superiore alle leggi, la quale, indi-

pendentemente dal Parlamento, e col pretesto di promuovere la loro esecuzione, possa estenderle, restringerle, od in qualsivoglia modo alterarle? Oh! quanto umiliante non sarebbe la condizione degli eletti dalla nazione che dovessero assistere impassibili alla violazione delle leggi, e forzatamente col loro silenzio sanzionarla! Nè io vi farò, signori deputati, l'ingiuria di supporre che vogliate spogliarvi della così preziosa prerogativa, che non vi fu mai per l'addietro contestata, di portare la vigile vostra ispezione sull'operato del Ministero.

Questo principio generale sul diritto di vigilanza competente alle Camere, rispetto agli atti del potere esecutivo, acquista poi ancora maggiore forza, se è possibile, quando si tratta di tali atti che pel loro compimento richieggono l'intervenzione ed il concorso di esse Camere, come nel caso concreto.

Si tratta infatti presentemente di fissare le somme necessarie al pagamento dei maggiori assegnamenti che vennero dalla legge del 14 maggio 1851 conservati. E, per fissare queste somme, che cosa dovremo noi prendere per base, la legge stessa, ovvero i decreti che, invece di eseguirla, l'hanno modificata? Ognun vede che prendendo per base i decreti, voi abdichereste il principale vostro diritto; voi, signori deputati, invece di legislatori, alle cui deliberazioni deve puntualmente conformarsi il potere esecutivo, voi diverreste gli umili servi dello stesso potere; voi interverreste diametralmente i ruoli del potere legislativo e del potere esecutivo, giacchè subordinereste il vostro voto alle ministeriali decisioni.

Ma io conteso persino il fatto, che si sia data piena esecuzione alla legge del 14 maggio 1851, nel senso stesso allegato dall'onorevole ministro dell'interno; imperocchè, dopo quella legge, e come in sua esecuzione, molti decreti emanarono pel mantenimento di maggiori assegnamenti che ora il signor ministro riconosce essere stati dalla detta legge assolutamente soppressi; altre erano le somme chieste dai signori ministri nelle categorie dei rispettivi bilanci, ed altre quelle a cui ridussero le loro domande dopo la revisione alla quale, coerentemente all'eccitamento della Commissione del bilancio, hanno recentemente proceduto o fatto procedere. Del resto, avete udito dal signor ministro dell'interno, ch'egli concorre colla Commissione nell'ammettere in merito la massima che forma l'oggetto del primo alinea dell'articolo 2 del progetto su cui volge la discussione, massima onninamente contraria ad una delle più principali basi dei precitati decreti, i quali non consta sinora che siano stati rivocati. Voi vedete adunque, o signori, come sia inesatta in fatto l'asserzione, che si sia data definitiva esecuzione alla legge del 14 maggio 1851, e come sia necessaria l'adozione di detto primo alinea dell'articolo 2, che dal signor ministro e dall'onorevole signor Sappa vorrebbe far risguardare come inutile.

Soggiungerò ancora due parole intorno l'osservazione fatta dagli stessi signori ministro e deputato Sappa, che, cioè le questioni cui è relativo l'articolo 2 del presente progetto di legge, sono questioni da decidersi dai tribunali.

Essi hanno dimenticato di dirci la cosa più essenziale; essi hanno dimenticato di dirci da chi, nel caso d'illegale conservazione di un maggiore assegnamento, la questione sarebbe portata dinanzi all'autorità giudiziaria. Il giudizio infatti non si potrebbe istituire che o dal ministro, o dal titolare del maggior assegnamento indebitamente mantenuto. Ora è egli possibile che il ministro, il quale ha promosso il decreto per la conservazione del maggiore assegnamento si faccia a provocare dai tribunali una sentenza per fare dichiarare illegale la conservazione stessa del maggiore assegnamento? Ed è egli

possibile che una simile declaratoria venga chiesta da colui, al quale il maggiore assegnamento fu conservato? Impossibile adunque sarebbe ad ogni modo il rimedio dei tribunali per fare cessare un maggiore assegnamento irregolarmente mantenuto. Il rimedio i contribuenti non l'hanno che nel Parlamento.

Io pertanto opino che la Camera possa senz'altro passare alla discussione degli articoli.

**SAPPA.** Io non faccio che un'osservazione. Mi duole che la discussione abbia presa forse una via diversa da quella che, secondo me, avrebbe dovuto tenere. La questione da esaminarsi era se fosse necessaria questa legge interpretativa.

Capisco che se si muovono questioni di costituzionalità, naturalmente i membri di questa Camera ne sono molto suscettivi; ma io raccomando al Parlamento di avere presente l'effetto che deve produrre questa continua lite sulla condizione di una classe di persone, e di fare astrazione dalle questioni di costituzionalità che a quest'occasione si sono elevate, a mio parere, senza opportunità.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io non posso ammettere quanto ci ha esposto l'onorevole preopinante.

Egli ci presenta la cosa come già diverse volte portata innanzi al Parlamento, e come se la spada di Damocle stesse continuamente sospesa sul capo di questi poveri impiegati che godono di un maggiore trattenimento. Ma questa è la prima volta, o signori, che tale questione si presenta al Parlamento.

Noi abbiamo fatto una legge; il Ministero nell'applicarla ha creduto che contenesse sentimenti diversi da quelli che la Camera ha inteso di esprimere; ed è, lo ripeto, la prima volta che questa questione si solleva. A che dunque si viene a dire che sempre minacciamo di privare alcune persone di diritti che loro competono? Ma, o signori, prima d'ora noi non ebbimo a deliberare su questa materia; è questo il primo bilancio che viene redatto in armonia colla legge del 14 maggio 1851; quindi è totalmente fuori di proposito il dire che ad ogni momento vogliamo in diverso modo giudicare la medesima questione.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Desidero di dire ancora due parole in risposta al deputato Pallieri. Egli ha detto: voi non dovete sopportare che così impunemente si violi la legge. Io gli risponderò che evidentemente ora qui non si tratta di questo, mentr'egli, certo, non può provare che sias violata la legge, perchè vi sono dei dubbi.

Egli ha però affermato il vero quando vi disse, o signori: voi state per dare un voto d'esecuzione.

Ora io vi domando se un voto di esecuzione spetta a voi di darlo, e se non sia manifestamente cosa di competenza del Governo. Io sono quindi pienamente persuaso che il deputato Pallieri ha chiarito di molto la questione dicendo: voi state per dare un voto d'esecuzione.

Se adunque voi trovate mal eseguita la legge, date un voto di sfiducia al ministro che l'ha messa in esecuzione, il quale saprà il suo dovere; ma non credo che dobbiate ora con una legge addizionale sconvolgerne un'altra che ha già prodotto il suo effetto in esecuzione.

**CADORNA.** Mi pare che il signor ministro dell'interno abbia fatto una tale confusione d'idee, che, se prevalesses la sua opinione, io non saprei quale delle nostre guarentigie costituzionali rimarrebbe intatta. Egli ha ammesso che non solo il Parlamento fa le leggi, ma che è il solo cui compete il diritto d'interpretarle autenticamente...

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Per l'avvenire...

**CADORNA.** Qual'è l'interpretazione autentica? L'interpre-

tazione autentica è quella che dichiara il senso della legge in modo generale e per tutti obbligatorio, cioè quella che dichiara in qual modo debb'essere applicata.

Ora, qual'è quell'autorità nello Stato, la quale possa dare un'interpretazione ad una legge, per cui sia impedito al Parlamento di darne un'altra? Nessuna. Al potere esecutivo spetta l'interpretare i provvedimenti legislativi per metterli in esecuzione; ma il dare a questa interpretazione la forza di un'interpretazione autentica è precisamente attribuire al potere esecutivo quella facoltà che non appartiene che al potere legislativo. Mi pare dunque che il signor ministro abbia errato nel dire che la Camera, interpretando la legge in modo autentico, invada l'altrui competenza. Tutti sanno che l'interpretazione autentica si retrotrae naturalmente all'epoca in cui la legge fu fatta, e che l'interpretazione data dal potere esecutivo unicamente per abilitarsi ad eseguire la legge non è attributiva di nessun diritto, perchè non può riconoscere che quei diritti che nascono dalla legge. Ora è evidente che questo è appunto un caso in cui il solo potere che ha diritto d'interpretare la legge autenticamente, dichiara che la legge dev'essere interpretata in un modo diverso da quello in cui l'intese il potere esecutivo; che ciò facendo non esce dalle proprie attribuzioni, e che il negargli una tale facoltà sarebbe la negazione di uno dei principali attributi costituzionali del Parlamento.

Non veggio poi come vi possa essere retroazione, perchè non si tratta di togliere gli assegnamenti che sono stati accordati dal bilancio del 1851 in seguito all'interpretazione adottata dal Ministero.

Ora si tratta del bilancio del 1852; siamo al principio dell'anno, e l'esercizio lo si deve ancora autorizzare per l'oggetto in questione; è dunque evidente che la Camera nel dare questa autorizzazione ha indipendentemente da ogni altra considerazione diritto d'interpretare la legge, e di dichiararla, di concedere, o no, i fondi secondochè la legge sia da lei interpretata, e d'intervenire legislativamente sopra un fatto che non è ancora consumato. E dico che non è ancora consumato, perchè coloro che hanno goduto la pensione nel 1851, in indipendenza di una interpretazione ministeriale, non hanno potuto acquistare un diritto per l'avvenire, il quale diritto se non deriva dalla legge, non ha potuto essere loro attribuito dal Ministero. Ora a chi tocca il decidere con interpretazione legislativa se quel diritto emani o no dalla legge? Ciò spetta solo al Parlamento, ed il signor ministro dell'interno non lo ha negato. Dunque se il Parlamento deciderà che quel diritto non esisteva, e che la legge non lo creava, non vi sarà retroazione nè violazione di verun diritto acquistato. E veramente sarebbe strano e contraddittorio l'asserire, che l'interpretazione legale spetti al solo Parlamento, ma che l'esercizio di questa prerogativa possa essere impedito per ciò solo, che sia già intervenuta una interpretazione ministeriale. Pertanto la Camera è pienamente nel suo diritto interpretando questa legge, quand'anche l'interpretazione fosse per essere diversa da quella data dal Ministero; quella interpretazione debbe far parte integrante della legge, ed applicandosi l'interpretazione stessa non si retroagisce, nè si viola alcun diritto acquisito.

Con ciò io non intendo di dire che il ministro abbia violata la legge, ed io sono lontano dall'asserire ciò. Nell'interpretazione delle leggi, possono nascere dei dubbi, e ciascun amministratore, onde eseguirle, può in buona fede dare una interpretazione la quale potrebbe riuscire dissimile da quella autentica che emanasse di poi; ma rimane però sempre

fermo che il potere legislativo ha egli solo il diritto d'interpretare la legge, e poichè una legge fu da esso interpretata, questa interpretazione è la legge stessa, e debbe essere eseguita, perchè è legge.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera affermativamente.)

« Art. 1. In aumento alle spese straordinarie del bilancio generale passivo per l'esercizio 1852 è stanziata la somma di lire 160,526 52 ripartibile fra i singoli bilanci a tenore dell'annessa tabella e destinata a fare fronte alle spese dei maggiori trattenimenti ed assegni conservati colla legge 14 maggio 1851, e dei quali non è autorizzata la correzione se non dietro l'osservanza delle disposizioni dell'articolo seguente. »

Mi pare che si dovrebbero mettere prima ai voti le categorie dei vari bilanci.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione adotta questo sistema, tanto più che è occorso un errore relativamente alle strade ferrate, perchè la relativa categoria fu già approvata nella votazione del bilancio.

La natura speciale dei trattenimenti che sono contemplati in quel bilancio fece sì che la Camera passasse oltre, ed approvasse nella votazione del bilancio questa categoria, sicchè non è più il caso di approvarla.

**PRESIDENTE.** Ora si tratta soltanto dell'ordine della discussione...

**SAPPA.** Domando la parola.

Io credo che sarebbe più opportuno l'interventire l'ordine, cioè il votare prima l'articolo secondo...

**PRESIDENTE.** Ho detto che ora è il caso di venire alla votazione delle categorie, come si è fatto riguardo a tutte le altre leggi riguardanti i bilanci.

Dopo che sarà approvata la somma, la Camera potrà apportare agli articoli quelle modificazioni che stimerà opportune.

**SAPPA.** Quanto alla proposta di votare ora le categorie, io non ho nulla ad opporre.

Io faceva la mia proposta qualora si fosse venuto alla discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Io credo dunque più opportuno che si debba passare alla votazione delle categorie.

Se non vi è opposizione, adotterò questo sistema.

(La Camera assente.)

*Ispezione generale dell'erario — Categoria 60, Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 5200.*

La Commissione non propone alcuna variazione.

Metto ai voti tale categoria.

(La Camera approva.)

*Dicastero per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia — Categoria 23, portata in lire 9600.*

Il Ministero l'aveva proposta diversamente, e la Commissione l'ha ridotta alla somma ora menzionata.

**FARINA PAOLO, relatore.** Le variazioni state introdotte nelle categorie dei tre bilanci che sono stati variati nella cifra erano già state intese fra il Ministero ed i singoli relatori; quindi la Commissione ha creduto di dovere domandare lo stanziamento con quella diminuzione che il Ministero aveva dichiarato essere disposto ad accordare.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Falqui-Pes.

**FALQUI-PES.** Io non posso che riferirmi a ciò che ha detto l'onorevole relatore Farina. È verissimo che il ministro di grazia e giustizia avea presentato in questa categoria di maggiori assegnamenti una cifra assai maggiore nell'esibito

bilancio. Dietro però alla discussione fattasi nella Commissione in ordine alle rispettive categorie dei singoli bilanci, nella qualità appunto di relatore di quello di grazia e giustizia, io ebbi a richiedere all'onorevole signor guardasigilli se mai fossero occorse delle disposizioni nel suo Ministero che potessero avere indotto qualche variazione nella cifra che era stata primitivamente stanziata in bilancio.

E siccome ebbi dal medesimo in risposta che le variazioni erano state moltissime, come dalla nota che mi consegnò, perciò, fatto il computo della somma attualmente per la categoria di cui si tratta necessaria, ammontando la medesima a lire 9600, fu questa cifra che io ebbi a consegnare, secondo l'intelligenza presa nella Commissione, all'onorevole relatore Farina.

(Sono approvate senza discussione le seguenti categorie.)

*Dicastero degli affari esteri — Categoria 24, lire 20,800.*

*Dicastero della istruzione pubblica — Categoria 31, lire 30,712.*

*Dicastero dell'interno — Categoria 60, lire 8790.*

A questa categoria è anche applicabile l'osservazione fatta dal relatore, cioè che è assentita dal Ministero la fatta riduzione.

*Dicastero di marina — Categoria 6, Uditorato e spese di giustizia, lire 800.*

**FARINA PAOLO, relatore.** Conviene osservare che questa non è una intiera categoria, come già lo indica l'intestazione stessa, ma che avvi un articolo nella categoria: *Spese relative a maggiori assegnamenti*, in totale di lire 800, che sono queste e sono portate qui come le sole che vengano contemplate nella legge presente.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la pongo ai voti.

(È approvata.)

*Dicastero dell'agricoltura e commercio, lire 2400.*

La pongo ai voti.

(È approvata.)

*Dicastero dei lavori pubblici — Categoria 25, lire 9894.*

(È approvata.)

*Strade ferrate — Categoria 7, lire 26,000.*

Parmi che qui sia intervenuto un errore perchè si adottò già questa somma nella legge.

**FARINA PAOLO, relatore.** Fu già approvata questa categoria nel bilancio, perchè sono retribuzioni per le quali militano speciali riguardi,

**PRESIDENTE.** Essendo già stata votata, non c'è più nulla a dire.

*Azienda generale di guerra — Categoria 58, lire 26,688 52.*

La pongo ai voti.

(È approvata.)

*Azienda generale di finanze — Categoria 20, lire 9460.*

La pongo ai voti.

(È approvata.)

*Azienda generale delle gabelle — Categoria 62, lire 3680.*

La pongo ai voti.

(È approvata.)

*Azienda del Monte di riscatto di Sardegna — Categoria 4 (bilancio passivo), lire 1882.*

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora porrò ai voti la somma totale, la quale, fatte le correzioni sopraccennate, è ridotta a lire 154,526 52.

(È approvata.)

Ora viene la questione intorno al modo di discussione sugli articoli. Io credo si debba adottare la divisione riguardo

all'articolo 1, secondo le osservazioni fatte dal signor deputato Sappa. Il primo articolo è l'approvazione di queste categorie nella somma di lire 154,526 82. Quindi siccome toccherebbe quest'articolo le limitazioni portate dalle norme contenute nell'articolo 2, converrà porre ai voti l'articolo 2 e non ripassare al primo se non dopo che siasi veduto quali siano le norme approvate, salvo che il Ministero non si facesse a proporre che l'approvazione debba essere pura e semplice.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Rimane pura e semplice sopprimendo le ultime parole dell'articolo 1: « e dei quali non è autorizzata la corresponsione se non dietro l'osservanza delle disposizioni dell'articolo seguente. »

**PRESIDENTE.** Va bene. Io pongo prima ai voti questa parte in cui non è pregiudicata ancora la questione.

**MICHELINI.** Mi sembra che si possa decidere fra i due sistemi, che sono in presenza, mettendo primieramente ai voti l'emendamento del Ministero, il quale consisterebbe, quanto all'articolo 1, nella soppressione delle parole « dei quali non è autorizzata la corresponsione se non dietro l'osservanza delle disposizioni dell'articolo seguente. » Io voterò contro questo sistema, attenendomi a quello della Commissione. Ad ogni modo, siccome potrebbe avvenire che le ultime parole, che il ministro vorrebbe sopprimere, fossero approvate e divenissero irrevocabili, così io propongo sino d'ora di sostituire alla parola *corresponsione* la parola *pagamento*, anzi forse sarebbe meglio di dire, « mediante l'osservanza dell'articolo seguente. »

*Voci dal banco della Commissione.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** L'osservazione del deputato Michelini mi pare giusta. Il signor ministro presenti un emendamento alla disposizione della Commissione, che porterebbe la soppressione delle parole « e dei quali non è autorizzata la corresponsione se non dietro l'osservanza delle disposizioni dell'articolo seguente, » e questo emendamento necessariamente ha la priorità.

**DAZIANI.** Desidero che la Camera sia bene edotta del voto che va a dare, giacché, non votandosi più la divisione chiesta in prima dal signor ministro, ma stabilendo che la proposizione del Ministero sia un emendamento e su questo essendo chiamata a votare, è d'uopo che la Camera sappia che se ammette quest'emendamento, la questione resta pura e semplice ed è intieramente sciolta, perchè non potrebbe più discutere nè votare il secondo articolo; quando che se si fosse votata la sola divisione, la cosa sarebbe stata altrimenti: indi quelli che credono conveniente discutere la proposizione della Commissione, di cui ho l'onore di far parte, debbono astenersi dal votare il presente emendamento.

**PRESIDENTE.** È evidente: adottando l'emendamento del Ministero, l'approvazione resta pura e semplice.

Pongo dunque ai voti la proposta del Ministero, che porta l'approvazione del bilancio della somma testè accennata puramente e semplicemente senza alcuna limitazione.

(Dopo prova e controprova, la votazione riesce dubbia.)

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Vi sono deputati che mancano dalla sala, e che si potrebbero far chiamare.

**DAZIANI.** Vuole che deputati che non hanno sentita la discussione votino? Sarebbe un voto molto coscienzioso!

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Sono usciti pur ora.

**PRESIDENTE.** Pongo nuovamente ai voti l'emendamento del ministro.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Ora vengono in discussione le limitazioni:

« Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 11 della suddetta

legge sono in diritto ugualmente applicabili ai titolari collocati a riposo, che agli impiegati in attività di servizio.

« Niun maggiore trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare all'epoca della promulgazione della stessa legge.

« Niun maggiore trattenimento ed assegno potrà essere corrisposto a verun impiegato per mancanza di avanzamento durante un quinquennio, ove ne abbia ottenuto uno di *onorifico o di grado*, ed ove tale maggiore corresponsione non gli sia stata accordata a titolo di anzianità.

« A datare dal primo gennaio 1853, ogni maggiore assegnamento, non personale ma inerente all'impiego, dovrà essere determinato per legge. »

Porrò quest'articolo in votazione per paragrafi, perchè contiene tante disposizioni indipendenti una dall'altra.

Interrogherò la Camera sul primo.

**CAVALLINI.** Pregherei la Commissione a volermi indicare le ragioni per cui nel primo paragrafo di quest'articolo 2 non siasi da lei compresi anche i titolari posti in aspettativa od in disponibilità; veggio dal rapporto di essa, essersi discussa la questione se gli impiegati collocati a riposo fossero compresi nell'articolo 11 della legge 14 maggio 1851.

Per le considerazioni addotte nel suo rapporto, la Commissione opina che non solo vi si comprendano gli impiegati posti a riposo, ma anche quelli che si trovino in aspettativa o in disponibilità. Io mi associo a questa sentenza; se non che non comprendo bene il motivo, per il quale nell'articolo 2 siasi poi fatto parola degli impiegati solamente che sono collocati a riposo, e non anche di quelli posti nelle altre due categorie.

**DAZIANI.** Il dubbio nacque dietro il parere della Commissione governativa sugli impiegati in riposo, ai quali essa non credeva doversi applicare il primo ed il terzo alinea dell'articolo 11, mentre che non sollevò alcun dubbio sull'applicazione di tutti e tre gli alinea per gli impiegati in aspettativa ed in disponibilità; indi non era il caso per cui la Commissione dovesse proporre per questi alcuna speciale disposizione d'interpretazione, giacché su ciò non vi è alcuna divergenza tra il Ministero e la Commissione del bilancio, perchè sarebbe forse superfluo parlare di essi.

**CAVALLINI.** Per verità io debbo confessare che, esaminando la legge 14 maggio 1851, trovo nella stessa posizione gli impiegati a riposo e quelli in aspettativa. Se la Commissione ha creduto necessario di risolvere il dubbio per quanto spetta ai titolari in riposo mediante l'articolo secondo che ha proposto, pare che altrettanto avrebbe dovuto fare a riguardo degli impiegati in aspettativa o in disponibilità, applicando così le considerazioni per essa esposte, e risolvendo nello stesso tempo questioni che, se non si presentarono, possono però essere in avvenire elevate.

**PALLIERI.** Egli è certo che l'articolo 11 è applicabile a tutti gli impiegati di cui parlava l'onorevole deputato Cavallini; però la Commissione si è attenuta a sciogliere il dubbio sollevato rispetto ai titolari in riposo; ma siccome a nessuno dei membri della Commissione stessa è mai venuto in mente di dubitare se quell'articolo fosse applicabile agli impiegati in aspettativa e disponibilità, quindi essa ha niente in contrario a che nel paragrafo in discussione si comprendano anche questi impiegati.

**CAVALLINI.** Accetto l'assenso prestato dalla Commissione, e propongo quindi che il primo paragrafo dell'articolo 2 sia redatto nel tenore seguente:

« Le disposizioni della presente legge sono in diritto egualmente applicabili ai titolari collocati, sia a riposo, sia in disponibilità, od in aspettativa, non che agli impiegati in attività di servizio. »

**MICHELINI.** Farò anch'io un'interpellanza alla Commissione e le domanderò perchè abbia detto: sono applicabili in diritto. Ha forse voluto escludere il fatto? In questo caso avrebbe reso un cattivo servizio agli impiegati che pure ebbe in animo di favorire. Le parole in diritto o sono un pleonasma, e dei pleonasmi non ce ne vogliono nelle leggi, o devono avere qualche significazione, e questa tornerebbe contraria agli impiegati ed alle intenzioni della Commissione e della Camera. Bisogna dire bensì che a noi spetta lo stabilire il diritto, al Ministero l'applicarlo. Propongo pertanto la soppressione delle parole in diritto.

**DAZIANI.** Debbo dichiarare che la Commissione ha posto queste parole in diritto, perchè il Ministero diceva che non vi era alcun fatto speciale; poi ci è *ex facto oritur jus*; dunque, ammesso il diritto, ne viene poi il fatto. Tuttavia la Commissione non ha difficoltà ad accettare la soppressione di queste parole in diritto come superflue.

**PRESIDENTE.** Secondo la redazione proposta dal deputato Cavallini, la prima parte sarebbe così concepita:

« Le disposizioni della presente legge sono egualmente applicate ai titolari collocati sia a riposo, sia in aspettativa, o in disponibilità, non che agli impiegati in attività di servizio. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

« § 2. Niun maggiore trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare all'epoca della promulgazione della stessa legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« § 3. Niun maggiore trattenimento od assegno potrà essere corrisposto a verun impiegato per mancanza di avanzamento durante un quinquennio, ove ne abbia ottenuto uno di onorifico o di grado, ed ove tale maggiore corresponsione non gli sia stata accordata a titolo di anzianità. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Il Ministero ha votato le prime due parti di questo articolo, inquantochè esse sono perfettamente d'accordo coll'esecuzione che egli intende di dare alla legge, ma non può egualmente accettare questo terzo paragrafo, imperochè il Ministero ritiene per fermo, che nella legge colla parola *avanzamento* si è voluto parlare di aumento di stipendio. E non può essere altrimenti in una legge la quale non parla che di stipendi, di maggiori assegnamenti, di trattenimenti e di cumuli, di stipendi o di pensioni.

Quindi non poteva venire in pensiero alla Camera d'introdurre l'avanzamento di grado o di onorifico, il quale non avesse annesso qualche aumento di stipendio, e ciò credo tanto più inquantochè così la Camera come il Senato, avendo accettato l'articolo relativo della legge del 14 maggio senza farvi alcuna variazione, approvarono certamente i motivi che dettavano quella disposizione, e questi motivi parlano unicamente di cinque anni non retribuiti da verun aumento.

Quindi la parola *avanzamento*, se deve corrispondere ai motivi che furono adottati relativamente a questa disposizione, si vuole intendere certamente per aumento di stipendio.

Quanto all'anzianità cui si vorrebbero concessi quei maggiori assegnamenti che si dovrebbero conservare, e non altrimenti, ben vede la Camera che non v'ha alcun maggiore assegnamento il quale porti questo titolo per *anzianità*.

Si dice che la legge non ha voluto creare un titolo.

Io non mi faccio a cercare se la legge abbia voluto o no creare un titolo; dico solo che dalla legge risulterà che essa ha voluto conservare quei maggiori assegnamenti i quali fossero goduti da quegli impiegati che non avessero avuto avanzamento con aumento di stipendio per cinque anni. Ora, questa spiegazione che porge la stessa legge con la parola *sempreguando*, che non può separarsi dalle altre per *anzianità*, dà chiaramente a vedere che, quando la legge parla di questa anzianità, intende che essa risulti dal godimento avuto per cinque anni. Quindi per la spiegazione data alla parola *anzianità*, il Ministero non potrebbe accettare questa disposizione di legge, la quale certamente pregiudica anche nel senso, che gli impiegati i quali godono di questi maggiori assegnamenti da cinque anni senza alcun aumento di stipendio, crederebbero giustamente che la legge del 14 maggio abbia loro conservato il diritto di ritenere questi maggiori assegni.

Prego quindi la Camera di volere respingere questo paragrafo.

**PALLIERI.** Signori, impredo a rispondere brevemente alle obiezioni or ora poste innanzi dall'onorevole signor ministro dell'interno contro il secondo alinea dell'articolo 2, ed a quelle mosse nello stesso senso dal medesimo signor ministro e dall'onorevole signor Sappa nella discussione generale.

Due questioni presenta il terzo alinea dell'articolo 11 della legge del 14 maggio 1851, della cui interpretazione si tratta.

La prima sta nel vedere se essa abbia conservati tutti i maggiori assegnamenti i cui titolari si trovavano da cinque anni senza avanzamento, astrazione fatta dal titolo di concessione, ovvero quelli soltanto fra i detti maggiori assegnamenti che sieno stati impartiti per ragione di *anzianità*.

L'altra questione concerne al significato della parola *avanzamento*.

In ordine alla prima questione, il signor ministro invocava anzitutto l'autorità della sposizione dei motivi che accompagnava il progetto da lui presentato a questa Camera.

Ma io non posso in niuna guisa ammettere siffatta autorità, dacchè vennero nel progetto, in quanto alle eccezioni contenute nell'articolo 11, introdotte radicali modificazioni dalla Commissione di cui era relatore lo stesso onorevole signor Farina che lo è presentemente della Commissione del bilancio, modificazioni adottate dal Parlamento e sanzionate dal Re. Vediamo tuttavia il tenore di quella sposizione di motivi. Si legge ivi primieramente a proposito del detto articolo 11: « Vogliansi in oggi attaccare i supposti favori e smodate larghezze. » Dunque secondo il signor ministro, i favori erano supposti, le larghezze erano supposte, onde sarebbe stata conseguenza di questi motivi di mantenere tutti senza eccezione i maggiori assegnamenti. Proseguiva poscia il signor ministro dicendo: « Quindi si tolgano gli assegni che fossero stati concessi in più riprese e ad epoche fra loro poco distanti. » Ora in quel ministeriale progetto non si fa alcun cenno di assegni concessi in più riprese nè ad epoche o poco o molto distanti. Basta questo a dimostrare come in quella esposizione di motivi le osservazioni non corrispondessero punto al progetto, nello stesso modo che riguardo alle principali disposizioni del progetto nulla si diceva nella stessa sposizione di motivi, della quale perciò non occorre maggiormente occuparci.

I motivi di cui niuno può ricusare l'autorità sono piuttosto quelli adottati dalle Commissioni delle due Camere,

il cui progetto venne senza la menoma variazione ridotto in legge.

Mi limiterò a citare le parole della relazione presentata al Senato dall'ufficio centrale, il quale ebbe ad organo suo un eminente giureconsulto, che in un lungo e luminoso lavoro prese ad esame ed analizzò ciascuno degli articoli del progetto di legge, facendo notare le questioni che dal suo testo potevano derivare, ed indicandone le legali risoluzioni. Ora, il prelodato senatore, nell'esporre la materia dell'articolo 11, non scorge alcun dubbio, lo trova chiaro e preciso, e dice che col terzo alinea si vengono ad eccettuare dalla generale soppressione delle allocazioni di maggiori assegnamenti, quelle *fatte per anzianità*, e tale è precisamente, nè più nè meno, la tesi sostenuta dalla Commissione del bilancio. Ecco come si esprimeva il dotto relatore dell'ufficio centrale: « Gli articoli 11, 12 e 14 mantengono tuttavolta alcuna di dette allocazioni. Altre di esse non sono conservate se non per a tempo; tali sono quelle *fatte per compenso personale* della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego, o *per anzianità*, sempre quando al tempo della promulgazione della nuova legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento. » Tale è l'interpretazione legislativa che dava il Senato al terzo alinea dell'articolo 11, contro la quale non fece alcuna osservazione il Ministero, che perciò dee ritenersi avervi dato il suo assenso; tale è la vera e genuina interpretazione che la Commissione crede doversi attribuire all'alinea in discorso.

Dicevano poi il signor ministro dell'interno ed il signor Sappa che, ammessa la proposta della Commissione sorgerebbero gravissime difficoltà nell'applicazione, in quanto che le regie provisioni che concedevano maggiori assegnamenti, non mai od almeno ben raramente, a detta loro, facevano menzione di *anzianità*. Mi permettano di credere il contrario; io credo che la massima parte dei maggiori assegnamenti venisse concessa per ragioni di *anzianità*; si trovano continuamente nelle regie patenti di concessione le parole *anzianità, lunghi servizi*, od altre equipollenti. Epperò, oltrechè la difficoltà nell'applicazione di una legge non autorizza nè la sua inosservanza nè una facile applicazione contraria al suo testo ed al suo spirito, non esiste nemmeno nel nostro caso tale difficoltà.

La legge del 14 maggio 1851, come già fu osservato, non fu così tenera dei maggiori assegnamenti, che abbia voluto persino creare essa stessa nuovi titoli, e si riconoscerebbe un nuovo titolo creato dall'alinea terzo dell'articolo 11, qualora gli si desse la significazione che il signor ministro ed il signor Sappa sostengono doverglisi attribuire. Il che vieppiù si appalesa a chi consideri che nel progetto ministeriale all'articolo 11 stava aggiunto un ultimo alinea che creava realmente un titolo a favore dei titolari di maggiori assegnamenti, i quali li godessero da otto anni, alinea che la Commissione e la Camera hanno soppresso.

Del resto così chiaro è il senso delle parole onde consta l'alinea terzo dell'articolo 11, che fa meraviglia che si vogliano intendere in modo affatto diverso dal naturale loro significato. Egli è singolare che il signor ministro non voglia che le parole *sempre quando* significhino *sempre quando* (*clarità*), ma debbano invece significare *cioè, vale a dire*; egli vuole che sieno semplicemente spiegative, ma non ha dimostrato che non debbano intendersi condizionali, come vennero sempre intese sino al giorno d'oggi. A questo riguardo il ministro viola la regola più elementare d'interpretazione, regola di tutte le legislazioni, regola scritta nell'articolo 14 del nostro Codice civile, giusta la quale nell'applicare la

legge non è lecito attribuirle un senso diverso da quello che si manifesta dal proprio e naturale significato delle parole.

Finalmente la vera intelligenza della legge del 14 maggio 1851 si manifesterà evidente a chi ponga mente al motivo principale ed alla moralità, direi, della legge medesima. Moltiplici erano i titoli di concessione. La legge li considerò tutti viziosi ad eccezione dei tre contenuti nell'articolo 11, cioè, *compenso personale*, sempre quando si tratti di vantaggi od utili in prima fruiti dall'impiego, *titolo vitalizio*, sempre quando l'assegnamento non ecceda lire 500, *anzianità*, sempre quando il provvisto già si trovasse da cinque anni senza avanzamento. Questi soli titoli la legge riconobbe come giusti; ma, oltre a questi, ve n'erano molti altri, e se si adottasse l'interpretazione che il signor ministro vuol dare al terzo alinea, resterebbe giustificato qualsivoglia titolo. Per esempio esaminando i bilanci trovate un maggiore assegnamento di lire 1000 concesso ad un impiegato, e ripartibile a questo modo: lire 250 ad una sua creditrice e lire 750 a sua madre; v'ha un maggiore assegnamento ad un altro impiegato, affinchè possa fare educare la sua famiglia convenientemente ai nobili suoi natali ed all'alto suo grado; altri molti ve ne sono di questa specie. Ora io chieggo se sia possibile che la Camera abbia voluto conservare questi maggiori assegnamenti; eppure, se si accettasse l'interpretazione che il signor ministro vuol dare all'alinea terzo dell'articolo 11, tutti questi assegnamenti, tutti questi abusi, tutti questi titoli verrebbero legittimati dalla Camera stessa; ciò che non si può credere sia mai stato nella sua intenzione, allorchè votò la legge del 14 maggio.

Epperanto parmi di avere provato che, in forza dell'alinea terzo di cui si tratta, niun maggiore assegnamento può ritenersi conservato, il quale non sia stato concesso a titolo di *anzianità*.

Passo all'altra questione, a quella che riguarda il significato della parola *avanzamento*.

Niuno può contestare che nella sua propria e naturale significazione la parola *avanzamento* indichi avanzamento di grado, non già aumento di stipendio.

Solo si dice che questa parola dal luogo ove è collocata nell'alinea in questione debbe intendersi nel senso di aumento di stipendio. Ma quando anche si potesse ammettere, ciò che non è, che *avanzamento* potesse indifferentemente significare aumento di grado od aumento di stipendio, egli è facile vedere che qui non può in alcun modo ricevere quest'ultima significazione.

Ed invero il vocabolo *avanzamento* sta in questo terzo alinea qual contrapposto di *anzianità*, forma antitesi ad *anzianità*. Ora non ha nulla che fare coll'anzianità l'aumento di stipendio, sono due cose eterogenee: un impiegato può essere molto anziano ed avere poco stipendio, e viceversa essere poco anziano ed avere molto stipendio. Manifesta invece è la correlazione fra l'anzianità e l'aumento di grado.

Che poi l'avanzamento sia totalmente distinto ed indipendente dall'aumento di stipendio, si potrebbe facilmente provare con esempi, che si potrebbero desumere da persone stesse che sono in questo recinto: vi ha qui, per esempio, un antico intendente generale d'azienda che godeva in tale qualità di un assegnamento di lire nove mila, il quale ebbe un reale avanzamento quando fu promosso a consigliere di Stato con lire ottomila; v'ha qui un antico sottintendente generale che godeva della totalità dello stipendio del suo grado e che fu promosso a sostituto procuratore generale senza stipendio, e vi posso assicurare che egli risguardò questa nomina come un considerevole avanzamento.



Noi troviamo ancora la significazione della parola *avanzamento* precisamente determinata nella legge elettorale, nella quale, all'articolo 105, è detto che il deputato, il quale riceve un *avanzamento con aumento di stipendio*, cessa di essere deputato, ove è ben chiaro che l'avanzamento ad altro non si riferisce che al grado.

Ma si oppone che, essendosi nell'articolo successivo adoperate le parole *aumento di stipendio*, si deve intendere nello stesso senso la parola *avanzamento* usata nell'articolo precedente. Io non posso supporre che il legislatore abbia voluto, in due articoli, l'uno immediatamente successivo all'altro, usare due diverse parole per indicare una cosa identica. Queste due espressioni fanno anzi vedere che l'una ha un significato e l'altra un altro. Del resto, gli articoli 11 e 12 sono relativi ad oggetti e ad un ordine di idee affatto diversi, il che risulta persino dal primitivo progetto presentato dal Ministero, e basta per convincersene riscontrare l'intitolazione che ivi era premessa a ciascun articolo.

Laonde è forza concludere che anche questa seconda questione viene risolta dal testo e dallo spirito della legge nel senso proposto dalla Commissione del bilancio.

Per la qual cosa io voto per l'adozione del terzo paragrafo del secondo articolo del progetto di legge ora sottoposto alle vostre deliberazioni.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Risponderò poche parole alle osservazioni del deputato Pallieri. Prima di ogni cosa egli ha detto che il Ministero non aveva reclamato, allorché un esimio giureconsulto, nel riferire la legge al Senato, supponeva che quelle parole *per anzianità* fossero conseguenza di altre, cioè che quegli assegnamenti fossero fatti a titolo d'anzianità.

A questo proposito mi basta di osservare che io non uso reclamare quando la legge si fa nel senso in cui la desidero; e quando il relatore non faceva variazione a ciò che aveva votato la Camera, non m'incumbeva l'obbligo di dire al relatore: badate bene che io non l'intendo a vostro modo. Allora non si trattava di interpretare la legge, ma si trattava farla, quindi io non ho creduto utile di fare osservazioni su questo riguardo.

Si disse che con quella legge non si vollero creare titoli; ma io trovo invece che ne ha creati tre, cioè titoli vitalizi, titoli per compensi personali e titoli per anzianità.

I titoli per compensi personali non si trovano in nessuna disposizione regia, come non si trovano neppure altri compensi per anzianità.

Le parole *sempre quando* vogliono certo dire sempre quando, ma devesi altresì vedere come trovansi collocate e devono essere interpretate secondo le parole che le accompagnano. Ora, signori, quando si è detto per compenso personale della privazione o soppressione di vantaggi od utili in prima fruiti nell'impiego, quando si è espresso la parola *utili*, si è voluto spiegare quali fossero questi utili in compenso dei quali si conservavano questi assegnamenti; quando si disse *per titolo vitalizio*, siccome si voleva limitare alle lire 500, si disse pure *quando non ecceda le lire 500*.

Voglio con queste osservazioni far notare alla Camera, che questi titoli *per compenso personale* e *per titolo vitalizio* sussistono da sè, senza alcun altro fatto; ma invece quello *per anzianità*, che secondo la Commissione dovrebbe pure sussistere da sè, a termini della legge non può sussistere da sè, ed è necessario il fatto concomitante del godimento di cinque anni. Ora io domando alla Camera, se avesse saputo che vi fossero state delle allocazioni per anzianità e che avessero avuto soltanto il godimento di due anni e mezzo, se le

avrebbe conservate. Eppure se bastasse il titolo di anzianità, anche queste dovrebbero essere conservate. Se dunque non basta, egli è perchè la legge stessa ha voluto spiegare che cosa intendeva per questa anzianità.

Mi si dice: ma il periodo primo della legge si riferisce essenzialmente al titolo per cui fu conferita la pensione; ma io trovo nell'articolo 11 queste parole: *Sono però mantenute quelle fra le suddette allocazioni che siano fondate sui seguenti titoli*, cioè quelle pensioni che al momento di eseguire la legge siano munite dei seguenti titoli: cioè *per compenso personale*, quantunque tali parole non vi siano nel regio provvedimento; *per titolo vitalizio*, ancorchè tali parole non si leggano nel regio provvedimento.

Quindi io non posso assolutamente intendere questa legge in modo diverso.

Quanto alla parola *avanzamento*, ho già detto che è difficile che la legge intendesse, in materia di maggiori assegni e trattenimenti, altro che un *avanzamento con aumento di stipendio*, il quale servisse di compenso a questi assegnamenti che la legge voleva togliere; quando la legge non trovava un compenso pecuniario, la legge voleva conservarlo, se era questo a titolo di anzianità.

Io quindi credo pienamente conforme alla volontà del legislatore che questi maggiori assegnamenti siano conservati.

**MICHELINI.** Io sarei inclinato a votare col ministro la soppressione di questo alinea, ma non già per le ragioni da lui adottate, bensì perchè vorrei vedere scomparire per l'avvenire quell'anomalia per cui si danno agli impiegati titoli e gradi superiori all'impiego che esercitano realmente.

Gli impieghi non sono fatti per gli impiegati, ma bensì per il pubblico, a favore del quale gli impiegati prestano l'opera loro.

Dico che è un'anomalia il vedere dei presidenti che non presidono a niente. (*Si ride*)

È cosa ridicola che sia dia il nome d'intendenti generali a persone che non sono che intendenti, e quello d'intendenti a persone che non intendono niente. (*Risa generali*)

Se la Camera ed il Ministero si propongono che non si abbia più a conferire in avvenire titoli e gradi che non siano inerenti agli impieghi, allora si potrebbe ridurre quest'articolo a ciò che riguarda l'anzianità.

**CAVALLINI.** Io riconosco in genere coll'onorevole deputato Pallieri che la parola *avanzamento* ha un significato diverso dalla parola *stipendio*, e lo deduco specialmente all'appoggio dell'articolo 109 della legge elettorale, ch'egli bene a ragione citava.

Non posso poi parimente ammettere che la parola *avanzamento*, adoperata nell'alinea terzo dell'articolo 11 della legge 14 maggio 1851, significhi che il titolo o grado basti perchè l'impiegato non debba godere del maggiore assegnamento.

Le parole della legge vogliono essere interpretate in modo che non ne consegua un assurdo. Ora, ammettendo l'interpretazione attribuita dalla Commissione al vocabolo *assegnamento* adoperato nell'articolo 11, ne deriverebbe che l'impiegato, il quale ottenne l'onorificenza o del titolo o del grado, si troverebbe in posizione peggiore di colui che non ebbe distinzione di sorta. Ciò mi sembra ben evidente.

L'impiegato, che nel quinquennio non conseguì nè titolo nè grado, fruirebbe del maggiore assegnamento accordato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1851, ed invece ne sarebbe privato l'impiegato che durante quel periodo di tempo fu frigiato o del titolo o del grado. Ma se dobbiamo riflettere che una presunzione milita in favore dell'impiegato

che ebbe o titolo o grado; se dobbiamo credere che la distinzione onorifica fu accordata per lo zelo, per la capacità spiegata nel disimpegno delle funzioni che erano all'impiego stesso demandate, non so comprendere come questa attività debba tornargli a pregiudizio. Se si comprendono quindi nell'eccezione stabilita dall'articolo 11 gl' impiegati che non ebbero avanzamento di sorta, con molto maggiore ragione vogliono esservi compresi gl' impiegati eziandio che non ebbero che un titolo od un aumento di grado.

Io poi non posso parlare a nome di tutti i membri che componevano la Commissione che era stata incaricata di esaminare e riferire intorno alla legge del 14 maggio 1851 di cui io faceva parte. Alcuni però di essi, con cui mi sono ora abboccato, credono, ed io pure, se la memoria non mi fallisce, ritengo che intendimento di quella fosse appunto, che col vocabolo *assegnamento* si accennasse all'*aumento di stipendio*. Rammenterò a questo riguardo che le eccezioni proposte allora dal Ministero nell'articolo 12 del suo progetto erano tali e tante che sembrava distruggessero totalmente la regola generale proposta negli articoli antecedenti. La Commissione non poteva assolutamente approvare tutte quelle eccezioni. Ella non voleva mostrarsi eccessivamente rigorosa, manomettere tutte indistintamente le posizioni dei diversi impiegati, ma era disposta ad usare qualche riguardo a coloro che se ne sarebbero mostrati più meritevoli per l'uno o per l'altro titolo.

Attenendosi pertanto a' principii d'equità, opinò che fosse sufficiente sanzionare il disposto dall'alinca 4 dell'articolo 12 del progetto del Ministero, siccome quello che rinchiudesse in gran parte anche la disposizione di cui nell'alinca successivo. Ritengo quindi che la Camera coll'approvare il progetto della Commissione, che il Ministero stesso aveva accettato, non ha voluto mantenere la distinzione tra avanzamento ed aumento di stipendio che era stata introdotta nella primitiva proposta. Se poi fosse per principio di legge statuito che vi sono impiegati *anziani*, io pure non sarei alieno all'accondiscendere all'interpretazione che la Commissione attribuisce alla parola *anzianità*, di cui nello stesso articolo 11 della legge 14 maggio 1851. Ma non è punto definito quali siano questi impiegati *anziani*. Conosciamo che fra gl' impiegati gli uni sono in attività di servizio, altri in aspettativa, altri in disponibilità, altri in riforma, ed altri in riposo. Non ci consta che vi sia pure una categoria d' impiegati *anziani*. L'anzianità dunque non sussiste per sé; per sussistere ha bisogno del concorso della circostanza del tempo, del quinquennio stabilito dall'articolo 11 summenzionato. È anziano colui il quale durante l'ultimo quinquennio non ebbe avanzamento.

Per queste considerazioni, voto per la soppressione dell'alinca in discussione.

**FAHNA PAOLO, relatore.** Rispondo due parole soltanto all'onorevole deputato Cavallini. La disposizione attuale è semplicemente transitoria, quindi non è applicabile per i casi avvenire, ma semplicemente per i casi passati. Conseguentemente su di ciò credo che egli non avrà a replicare. È mia intenzione d'instare su quanto ha detto l'onorevole deputato Pallieri relativamente all'interpretazione che si deve dare alla parola *avanzamento*.

Come la intendesse in proposito il signor ministro non occorre andarlo cercare altrove, giacché nel progetto che egli ha presentato alla Camera sotto la lettera *D* accoppia l'avanzamento coll'anzianità per potere mantenere il maggiore trattenimento nell'articolo *E*; invece quando non voleva più parlare di anzianità, nè di avanzamento, ma semplicemente di aumento di stipendio, non richiese più il godimento di

cinque anni, ma quello di otto anni. Dunque la cosa non è la stessa, ed il confonderne una coll'altra è evidentemente volere far dire alla legge quello che il legislatore stesso non intendeva di stabilire.

Ora, la Commissione quando sopprime l'articolo *E*, se si desse l'interpretazione che si vuole dare dal signor ministro, invece di restringere la categoria dei trattenimenti, che dichiarò espressamente di volere limitare, l'avrebbe ampliata, perchè sarebbe bastato il godimento di un maggiore stipendio per 5 anni, perchè si dovesse in seguito conservare.

Ora è ciò che la Commissione ha espressamente dichiarato di non voler fare. Essa sopprimendo l'articolo *E* ha dichiarato che intendeva eliminare tutti gli abusi che si erano praticati nel passato e di non volere che questi maggiori assegnamenti fossero conservati.

Infatti, la relazione della Commissione (e ciò servirà anche di risposta al deputato Cavallini, il quale fidandosi alla memoria che alle volte tradisce, crede che l'intenzione della Commissione fosse diversa da quella che espresse nella relazione) la relazione della Commissione, dico, sta in questi termini:

« Relativamente poi alle disposizioni transitorie e concernenti il passato, la Commissione non credette potere ammettere senza gravi variazioni le eccezioni all'abolizione di maggiori assegnamenti contemplati all'articolo 12 del progetto del Ministero, segnatamente quelli indicati sotto la lettera *C*, mentre colla disposizione generica contenuta in quell'alinca, si veniva in sostanza a convalidare per legge ogni sorta di abusi relativi a questa materia, che per avventura fossero stati commessi in passato. »

La Commissione dunque volle sopprimere quelle disposizioni, perchè credeva potessero dare luogo ad innumerevoli abusi.

Or dunque, come mai, invece di averle sopprese, le avrebbe ampliate? Se invece di richiedere il godimento per otto anni si fosse contentata del godimento per anni cinque per conservare il maggiore assegno, allora, invece di sopprimere gli abusi, li avrebbe ampliati, perchè sarebbero stati compresi nella disposizione suddetta tutti quegli individui che godevano lo stipendio solamente da cinque anni, e quindi tre anni meno di quello che stabiliva l'alinca che la Commissione ha creduto di dovere sopprimere.

Non è dunque possibile d'interpretare la legge in questo modo; bisogna interpretarla secondo il suo senso naturale, secondo la pretta significazione delle parole, ed il senso, che in tutte le leggi relative ad avanzamenti d'impiegati è dato alla parola *avanzamento*, cioè di passaggio da un grado ad un altro maggiore, indipendentemente dalla considerazione dello stipendio.

Lo stipendio diventerà una condizione essenziale dell'avanzamento in avvenire, appunto perchè la Camera ha già deciso che era ingiusto che vi fossero degli impiegati che avessero un grado elevato ed uno stipendio tenuissimo, e qui ha espresso, per norma in avvenire, che una cosa non andrà più disgiunta dall'altra. Ma in passato, siccome su questo punto vi erano stati gravi abusi, la Commissione ha creduto appunto di sopprimerli, come lo indicano le precise espressioni della relazione che non si può più cambiare, e che venne da tutta la Commissione, compreso l'onorevole preopinante, approvata.

L'onorevole signor ministro ha creduto di potere declinare l'interpretazione data in Senato alla legge del 14 maggio 1851, dicendo che egli non si oppone a questa interpretazione, in quanto che non occorre, perchè essa era nel suo senso; ma questa è una petizione di principio...

**GALVAGNO**, ministro per l'interno. No; ho detto perchè la legge era la stessa.

**FARINA PAOLO**. Questa è una petizione di principio, perchè l'articolo letto com'è (e non si può leggere diversamente), per mantenere l'assegnamento vuole due requisiti: uno che sia stato dato a causa d'anzianità, l'altro che sia stato goduto per cinque anni. Ma ci si dice: se voi stabilite l'anzianità, voi venite a deliberare sopra una cosa ignorata, perchè l'anzianità per legge ora non è determinata. Ma qui non si tratta di determinare per legge che cosa sia l'anzianità; si tratta di vedere se nel brevetto col quale venne dato questo maggiore trattenimento fu dichiarato che si dava per causa di anzianità dell'impiegato. Questa anzianità non era determinata dalla legge; era sicuramente determinata dal buon volere del sovrano, che decideva in allora tanto pel potere esecutivo come pel legislativo; ma era espressa nel titolo nel quale il maggiore assegno era conservato. Non vi ha dunque niente, nel mantenere le espressioni della legge, quali si leggono e quali fu sicuramente intenzione del potere esecutivo di proporle in allora, non vi ha niente, dico, che ripugni, nè alla retta intelligenza della legge, nè alle leggi preesistenti; ed anzi è in perfetta armonia colle leggi preesistenti medesime.

Ora noi, creando una disposizione, che ha tratto alle leggi d'allora, dobbiamo conformarci alle medesime, e quindi dobbiamo ammettere l'interpretazione data dalla Commissione, e non altra; perchè quest'altra implicherebbe sicuramente molta confusione, che il legislatore debbe cercare di evitare e soprattutto sarebbe in espressa contraddizione colla volontà manifestata nelle Assemblee dei due poteri legislativi, cioè nella nostra Camera, che dichiarò volere evitare l'inconveniente, e non volere mantenere i maggiori assegni semplicemente perchè fossero goduti, nemmeno da otto anni, se non vi fosse congiunto il requisito dell'anzianità; e in contraddizione coll'espressa dichiarazione fatta dal relatore in Senato, il quale ha dichiarato che riteneva puramente l'anzianità come un requisito necessario per mantenere questi assegni; e così il potere esecutivo verrebbe a fare prevalere la sua sola, ed assoluta volontà contro l'espressa dichiarazione e della Camera e del Senato; il che quanto sia costituzionale lo lascio alla Camera a giudicarlo.

**MICHELINI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola è al deputato Mellana.

**MELLANA**. Mi valgo volentieri della parola, per indirizzare le mie congratulazioni all'onorevole ministro dell'interno, perchè ha saputo oggi disdire a' suoi discorsi dello scorso anno (*Harità*); sì, mi congratulo perchè ci veggio un evidente progresso. Esso oggi ci ha ripetuto quello che io dicevo lo scorso anno, e che esso in allora combatteva.

La Camera ha udito, ed io ne prendo atto, come l'onorevole ministro dicesse che, se si fosse discusso in merito a tali pensioni od assegnamenti prima della legge 14 maggio 1851, esso avrebbe ammesso che potessero essere rievocati, inquantochè non avevano altro fondamento che sul beneplacito del Governo, beneplacito che era in diritto della Camera di potere rievocare; ma soggiungeva che dopo la votazione di quella legge era divenuto un diritto acquisito per i godenti di tali pensioni ed assegnamenti, non potere ora la Camera rievocare ciò che era divenuto cosa giudicata, stante la fatta applicazione di detta legge dal Ministero.

Rispondo che l'applicazione fatta dal Governo è cosa giudicata per quello che riguarda il bilancio consunto del 1851. Le somme gli erano state assentite; esso le ha spese per la facoltà che gli era stata data di applicare la legge 14 maggio

1851; ma ora la Camera se crede che male sia stata interpretata la sua volontà, deve spiegarlo, ed al potere legislativo solo s'appartiene di spiegare in modo obbligatorio per tutti la legge: in questa questione poi di bilancio può sola la Camera dare una esatta spiegazione e la dà concedendo le opportune somme che applica ai singoli casi. Se oggi abbiamo votato un bilancio per categorie è un caso eccezionale: i bilanci si votano per articoli, e quindi ad ognuno di questi casi di maggiori assegnamenti doveva la Camera stessa applicare o no la somma nella conformità che credeva giusta e consentanea alla massima da essa fissarsi colla legge suddetta.

Ma il signor ministro sosteneva oggi quello che aveva combattuto lo scorso anno, perchè credeva, a forza di cavilli e di argomentazioni, di potere dare alla legge 14 maggio una interpretazione, mercè la quale quella legge, invece di rimediare, come era scopo nostro, ad antichi abusi, non diverrebbe che una costituzionale convalidazione degli abusi stessi.

Purchè gli si conceda quello che desidera, il signor ministro è pronto a riconoscere l'alta sovranità della Camera in merito di bilanci.

Mi spiace che gli onorevoli miei colleghi abbiano voluto trascinare questa discussione sulla via tracciata dall'onorevole signor ministro, cioè di essersi lasciati condurre per l'intralcio cammino dei cavilli e dei sofismi del foro. Questa questione doveva restare, ed ora che fu fuorviata, deve ritornare sul terreno legislativo.

Il potere sovrano quando spiega se stesso, cioè quando vuole dare obbligatoriamente per tutti un'interpretazione ad una antecedente legge, non è obbligato a seguire le norme su cui è forza che rimangano i magistrati, i quali obbediscono alla legge qualunque ella sia, e che non possono sortire dal criterio legale nella loro interpretazione; il legislatore non ha d'uopo, come il magistrato, di affaticarsi la mente per divinare quella del legislatore. Esso, il legislatore, non ha che a dire quale sia la mente sua, senza addurre in prova gli argomenti, come è tenuto a fare il magistrato. Se anche vi fosse una qualche contraddizione, essa non sarebbe se non che una dichiarazione che, il legislatore ha inteso di modificare la sua volontà. Nè mi si dica che qui si tratta di legge che avrebbe accordati dei diritti: il diritto accordato, cioè le somme stanziare a quest'oggetto nel bilancio del 1851, è intangibile, nè noi potremmo rievocarlo. Ora, per applicare le medesime somme pel bilancio del 1852 (applicazione che si dovrebbe da noi stessi fare) accordiamo che ciò venga fatto dal Governo; però gli spieghiamo nel modo che dovrà farlo, e glielo spieghiamo chiaramente, perchè crediamo che lo scorso anno non ne abbia fatta l'applicazione nel modo da noi assegnatogli.

Stante il modo col quale venne fin qui trattata questa questione, ingenerò, se non erro, nell'animo di alcuni nostri colleghi, che sia questione meramente legale, o, come direbbe altri, da avvocati. Vorrei invece che si convincessero ch'essa è questione puramente legislativa. Non si deve cioè leguleiamente interpretare le parole della legge 14 maggio, bensì si devono anche considerare le ragioni d'intrinseca bontà che militano per le contrarie sentenze della nostra Commissione o del Ministero.

Ridotta la questione sopra questo terreno, addurrò in appoggio dell'opinione della Commissione un argomento, quanto semplice e chiaro, altrettanto, almeno a mio avviso, stringente e vittorioso. Colla legge 14 maggio 1851 cosa avete voluto fare? Certo, e niuno il negherà, avete voluto fare scom-

parire le tracce del favoritismo, avete voluto fare cessare delle spese abusivamente imposte all'erario. Questo è incontestabilmente lo spirito della vostra legge. Coll' applicazione che piacque al Governo di dare alla legge sono rimasti tutti gli abusi, per cui la legge, così applicata rimane puramente quale attestato d' imprevidenza. Ma la vostra Commissione vi dice: la legge è atta a raggiungere lo scopo purchè venga bene interpretata; quindi v' invita a dare a quella legge una legislativa interpretazione. Se noi dunque diamo una sanzione alla proposta ministeriale, non facciamo che dichiarare che lo scorso anno abbiamo voluto fare una legge inutile; se approviamo il parere della Commissione, arriveremo a raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissi di raggiungere con quella legge.

Altro argomento semplice, e di una facile evidenza si è questo. Se voi date alla legge la stretta applicazione che vuole la Commissione, voi con ciò non correte pericolo di arrecare un danno irrimediabile a qualche individuo che si trovasse ingiustamente colpito da quest' applicazione, perchè e con leggi particolari o nei venturi bilanci il Governo potrebbe, com'è detto nella legge, fare ricorso alla giustizia della Camera, la quale non verrebbe e non verrà mai meno a nessuno.

Invece, se voi adottate l' ampia interpretazione che viene comodo al ministro di dare alla legge, voi correte certo pericolo di sanzionare per legge quei certi scandalosi favoritismi che vi proponete di fare cessare. Avete udito il signor ministro che parla già di diritti acquistati. Fra questi vi sarebbero i fattarelli che vi denudava l'onorevole Pallieri, e forse altri che si riattaccano alle memorie del 1833. Io, per me, quando sono sicuro di potere rimediare alle ingiustizie, ove ne derivassero dall'applicazione voluta dalla Commissione, non correrò mai il pericolo di dare una sanzione costituzionale ai fatti più lamentati dell'assolutismo. Voto quindi colla Commissione. (Segni di adesione)

**PRESIDENTE.** Il deputato Gastinelli ha la parola.

**GASTINELLI.** Io non partecipo interamente all' opinione manifestata dall'onorevole deputato che mi ha preceduto, e credo che quando si tratta di ordinare una legge di interpretazione dobbiamo, per quanto è possibile, attenerci al vero senso di quella che intendiamo interpretare; e ciò tanto maggiormente allorchè è pericolo coll'adozione di un diverso senso di aggravare, come nel concreto caso, la sorte de' terzi senza alcun prospetto d'un utile risparmio all'erario.

Ciò premesso, rispondendo alle difficoltà mosse dal deputato Farina, non mi sembrano le stesse che apparenti; egli col paragonare il numero *F* col numero *E* dell'articolo 11 del progetto di legge presentato dal Ministero e discusso dalla Camera nella tornata del primo maggio dell'anno scorso, voleva dedurne che il progetto stesso colla distinzione dei due casi, il caso cioè di non *avanzamento* per cinque anni, ed il caso di non *aumento di stipendio* per otto anni, avesse bene sceverato l'avanzamento dello stipendio, e che la Camera ritenendo il primo e rigettando il secondo caso avesse mostrata la sua volontà di considerare l'avanzamento indipendentemente dallo stipendio.

Ma quell'argomento cade da sè, se si considera che la parola *avanzamento* include ordinariamente in sè la condizione del contemporaneo aumento di stipendio, laddove l'aumento di stipendio può essere senza *avanzamento*, e che perciò le condizioni dei due casi erano diverse, ma non opposte.

Quanto all'altra condizione del paragrafo che discutiamo relativa all'intelligenza ed estesa della voce *anzianità* mentre mi accordo perfettamente alle ragioni dell'onorevole deputato Ca-

vallini, le quali confermano che i cinque anni decorsi senza *avanzamento* erano e dovevano essere nel senso della Camera la spiegazione della vaga parola di *anzianità*, soggiungo che a dimostrare questa essere stata la vera intenzione della Camera, non ho che a leggere alcune parole del discorso pronunziato nella stessa seduta dall'onorevole ministro delle finanze, non contraddetto dalla Commissione, e con cui il ministro eccitava formalmente l'attenzione della Camera su quanto doveva votare. Ecco le sue parole, con cui esprime quanto a suo avviso stabilisse la Commissione:

« Ha creduto la Commissione ravvisare in questi maggiori assegnamenti dati dopo cinque anni di grado, un riguardo alle circostanze in cui un impiegato senza demerito, non avesse conseguito promozione di sorta. »

Ecco il vero senso che applicava il Ministero non solo agli articoli del suo progetto, ma, quel ch'è più, agli articoli del progetto della Commissione, adottati dalla Camera; ecco il senso in cui si eccitava la Camera a dare il suo voto; ecco il senso che nè la Commissione, nè nessuno dei deputati contraddiceva.

Per questi motivi, e senza soffermarci alle altre ragioni sviluppate dall'onorevole deputato Sappa e dal ministro degli interni, credo sia il caso di sopprimere questo paragrafo.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Le mie parole essendo state citate dall'onorevole preopinante, io mi credo in debito di confermare l'opinione allora esternata; e posso tanto più confermarla in quanto che, avendo dovuto occuparmi degli assegnamenti stati conferiti agli impiegati dei dicasteri ch'io reggo, ho avuto campo di convincermi che la massima parte furono realmente conferiti per ragioni di *anzianità*, perchè conferiti ad impiegati.

*Dal banco della Commissione.* Ah! ah!

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Mi permettano.

Non vi è però provvedimento speciale positivo che dica che questi assegnamenti si danno a titolo d'*anzianità*. In appoggio della mia asserzione potrei citare degli esempi che non sarebbero contestati da nessuno della Camera. Nell'azienda di finanze, per esempio, vi sono vari capi di divisione che sono giunti a quella carica senza avere avuto aumento di sorta; ciò non pertanto, nel titolo che loro assegna il maggiore assegnamento non è detto in modo speciale che l'assegnamento è ad essi conferito a titolo d'*anzianità*. Che cosa dunque accadrebbe se la Camera adottasse l'articolo della Commissione? Accadrebbe che bisognerebbe privare questi impiegati del loro assegnamento.

*Dal banco della Commissione.* No! no!

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Mi permettano.

Se voi lasciate al Ministero la facoltà di esaminare se dal complesso dei titoli questo assegnamento è stato dato per ragione di *anzianità*, se non esisteva nel titolo che dà il maggiore assegnamento, voi conferite un potere arbitrario ai ministri. I ministri diranno sicuramente che era per *anzianità*, e siccome non vi è un carattere che determini quest'*anzianità*, ogni qual volta l'impiegato ha avuto cinque anni di grado, ed ha avuto prima di questo un maggiore assegnamento, sarà dal Ministero conservato.

Quindi io penso che votando quest' articolo, voi non fate altro che dare un potere arbitrario al Ministero, del quale questo si varrà sicuramente nell'interesse degli impiegati, che negli ultimi cinque anni non hanno conseguito nessun

avanzamento, e non hanno ottenuto nessun aumento di stipendio.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**CAVALLINI.** Nel progetto ministeriale intorno alla legge 14 maggio 1851, l'aumento di stipendio veniva contemplato, sotto l'inciso E: sotto l'inciso C, di cui si fa cenno nella relazione della Commissione, testè letta dal deputato Farina Paolo, non si parlava che di maggiori assegnamenti a titolo di vitalizio; quindi nel rapporto della Commissione nulla vi ha che valga a risolvere la questione della quale si tratta. Se io avessi trovato la risoluzione della questione, o in un senso o nell'altro, nel rapporto della Commissione, io mi sarei tenuto a questo, anzichè ricorrere alla mia memoria.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**MICHELINI.** Domando la parola per un emendamento.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**FARINA PAOLO, relatore.** Domando la parola per rispondere alle osservazioni del signor ministro.

La Commissione non intende e non ha mai inteso che si debba inserire nel decreto reale, qualora si accordi il maggiore assegnamento, che è per anzianità.

Questo giudizio il signor ministro ci dice che lo si rileva da altri documenti esistenti nel Ministero, e la Camera se ne riporta con fiducia al Ministero, che quando cioè questo risulti da anzianità, e che si possa verificare, esso lo verificherà, nè sarà per abusarne; ma quando risulti che egli non lo possa verificare, allora la Camera lascia giudice il Ministero di non applicarlo, dunque se il Ministero ha potuto una volta verificare l'anzianità, niente osta che la verifichi sempre, e conseguentemente ciò che vennero dicendo il signor ministro ed il deputato Gastinelli prova l'assunto della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione di questo alinea.

(Dopo prova e controprova, la soppressione è adottata.)

Ora viene l'ultimo paragrafo, il quale è così concepito:

« A datare dal 1° gennaio 1853 ogni maggiore assegnamento non personale, ma inerente all'impiego, dovrà essere determinato per legge.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Come ho già osservato, mi pare che la Commissione dovrebbe prescindere da questa disposizione, la quale non ha niente a fare colla legge del 14 maggio.

Si tratta d'aumenti inerenti all'impiego. Ora, questi sono sempre fatti per decreto reale, purchè vi sia fondo nei bilanci. La Camera vedrà sempre nel bilancio se debbe ammettere o no un aumento che è inerente all'impiego; epperò la suddetta disposizione è assolutamente inutile.

Quando vi saranno leggi organiche approvate dal Parlamento, non si potranno variare senza un'altra legge; ma sinchè esse non esistono, che in tutti gl'impieghi amministrativi si suole per decreto reale aumentare lo stipendio, deve bastare che il fondo occorrente sia approvato nel bilancio. Questo mi pare più che sufficiente per dimostrare che quando si dice per legge, si deve intendere la legge del bilancio.

**FARINA PAOLO, relatore.** Non vi è alcun dubbio, che dicendo per legge, s'intende anche la legge del bilancio.

La legge del bilancio non cessa di essere legge, ma quello che si desidera dalla Commissione si è che vengano specificati quali siano gli impieghi, lo stipendio dei quali fu aumentato mediante un maggiore assegnamento, o trattenimento. Dunque, siccome nei bilanci passati questo finora non si è visto, e siccome sopprimendo la categoria dei maggiori assegnamenti era necessario parlarne, così si dichiarò adesso che si desidera questa specificazione, per vedere se finalmente

sia il caso di maggiori schiarimenti. Mi pare che questo sia naturale, che cioè statuendo in massima che tutti i maggiori assegnamenti debbano cessare, si debba dire che quelli che sono annessi all'impiego siano indicati separatamente, affinchè la Camera possa fare soggetto di speciale considerazione gl'impieghi ai quali i maggiori assegnamenti sono annessi.

Del resto, se il signor ministro dichiara che nei nuovi bilanci, non ha difficoltà d'inserire queste spiegazioni, io non ho difficoltà di aderire alla sua proposta di soppressione.

**DAZZANI.** Osservo al signor ministro che eziandio oggi vi sono certi impiegati, i quali godono di un maggiore assegnamento, perchè sono applicati ad impieghi diversi da quello di cui portano il titolo; ad esempio vi sono ufficiali dell'esercito i quali sono applicati al Ministero della guerra, che oltre allo stipendio che porta il loro grado ricevono un maggiore assegnamento pel loro impiego al Ministero, a titolo di conguaglio di stipendio. Ora è bene che si faccia constare nel bilancio il motivo per cui godono d'un maggiore assegnamento, ed è questa la ragione per cui la Commissione opinò doversi proporre questo terzo articolo di legge per legalizzare da sè questa loro posizione, la quale, dopo l'abolizione coll'articolo 10 della legge del 14 maggio d'ogni maggiore assegnamento, sotto qualsiasi titolo, non potrebbe più stare; e per altra parte è giusto che i medesimi godano di quel maggiore stipendio inerente all'impiego di cui provvisoriamente esercitano le funzioni. Per altro non credo che la Commissione tenga grandemente a quest'articolo dopo le spiegazioni date dal Ministero.

**MICHELINI.** Io voterò l'articolo della Commissione; propongo tuttavia un piccolo emendamento, il quale consisterebbe nel sopprimere le parole: *non personali, ma, ecc.*; perchè, siccome gli assegnamenti personali sono soppressi, così sono inutili le parole *non personali*, le quali potrebbero anzi indurre in errore, dando a credere che gli assegnamenti personali si possano fare con decreto reale, locchè certamente non è nell'intendimento, nè della Commissione, nè della Camera, nè dello stesso Ministero.

**PALLIERI.** Ritenute le spiegazioni date dal signor ministro dell'interno, e specialmente la promessa da esso fatta di esporci il vero stato delle cose sul punto di cui si tratta, in occasione della presentazione dei bilanci, la Commissione ritira questo paragrafo.

**PRESIDENTE.** Leggerò allora l'articolo 2 come rimane al presente:

« Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 11 della suddetta legge sono in diritto ugualmente applicabili sia ai titolari collocati a riposo, sia in aspettativa o in disponibilità che agli impiegati in attività di servizio.

Niun maggiore trattenimento od assegno può essere corrisposto per compenso personale di vantaggi od utili in prima fruiti in impiego diverso da quello coperto dal titolare all'epoca della promulgazione della stessa legge. »

Lo pongo ai voti. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'articolo 1, che porta l'approvazione della somma complessiva di queste categorie del bilancio in lire 154,526 52.

**GASTINELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**GASTINELLI.** Osservo che vi sarebbe una specie d'antinomia nelle parole *dei quali non è autorizzata la corrispondenza*, paragonate colle antecedenti *conservati colla legge del 14 maggio 1851*, perchè i trattenimenti ed assegni veramente

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1852

conservati con detta legge non possono essere soggetti a difficoltà di corresponsione.

Convieni pertanto togliere dall'articolo quelle parole e dei quali non è autorizzata la corresponsione, e dire semplicemente: mediante l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Porrò adunque ai voti l'articolo così emendato:

« In aumento alle spese straordinarie del bilancio generale passivo per l'esercizio 1852 è stanziata la somma complessiva di lire 154,526 52, ripartibile fra i singoli bilanci a tenore dell'annessa tabella, e destinata a fare fronte alle spese dei maggiori trattenimenti ed assegni conservati colla legge 14 maggio 1851, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2. »

(La Camera approva.)

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti.....	104
Votanti.....	103
Maggioranza.....	52
Voti favorevoli.....	85
Voti contrari.....	20
Si astenero.....	1

(La Camera adotta.)

La seduta è levata a ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Discussione sul progetto di legge della pubblica sicurezza;
- 2° Interpellanza del deputato Angius al ministro dei lavori pubblici sopra i lavori stradali della Sardegna, ed al signor ministro della marina sopra il porto di Cuglieri.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul progetto di legge sulle giubilazioni ad ufficiali in aspettativa o riformati — Discussione preliminare del progetto di legge sulla sicurezza pubblica — Opposizione del ministro dell'interno al progetto della Commissione — Parole in difesa del medesimo, dei deputati Mantelli e Sineo, relatore — Osservazioni dei deputati Bon-Compagni e Daziani — Reiezione della risoluzione proposta dalla Commissione — Discussione generale del progetto di legge ministeriale — Istanze del deputato Menabrea — Osservazioni dei deputati Brofferio, Lions, Sineo, relatore, D'Aviernoz, e del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Proposizioni del deputato Brofferio — Osservazioni dei deputati Daziani, Sineo, relatore, Michelini, Cornero, Iosti, D'Aviernoz, Asproni, Tecchio, Bellono, Di Revel, Chiarle, e del ministro dell'interno — Approvazione della proposta del deputato Cornero sulla durata della legge — Emendamento del deputato Mantelli all'articolo 1 — Opposizione del ministro dell'interno, e dei deputati Iosti, Asproni e Lanza — Osservazioni dei deputati Brofferio e Daziani — Reiezione — Emendamento del deputato Lanza — Obbiezioni dei deputati Sineo, relatore, Farina Paolo e Bellono.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale, ma questo viene interrotto al sopraggiungere di un numero sufficiente di deputati.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE GIUBILAZIONI DEGLI UFFICIALI IN ASPETTATIVA O RIFORMATI.**

**CAVALLINI.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge proposto dal ministro della

guerra per giubilazioni ad ufficiali in aspettativa, o riformati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1190.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI PROVVISORI DI PUBBLICA SICUREZZA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sulla legge portante provvedimenti provvisori di pubblica sicurezza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 496.)

La Camera ha potuto vedere dalla relazione sopra questo progetto di legge, che la Commissione presenta, prima una risoluzione, la quale credo sia preliminare, in quanto che porterebbe la sostituzione al progetto ministeriale di un altro